

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 19 marzo 1999, n. 7.

Ordinamento dei servizi antincendi della Regione Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

INDICE

TITOLO I
ISTITUZIONE DEI SERVIZI ANTINCENDI

CAPO I
ISTITUZIONE

- Art. 1 – Istituzione dei servizi antincendi
- Art. 2 – Prevenzione degli incendi
- Art. 3 – Estinzione degli incendi e soccorsi tecnici urgenti

- Art. 4 – Svolgimento dei servizi. Attività di protezione civile
- Art. 5 – Corpo valdostano dei vigili del fuoco
- Art. 6 – Corrispondenza tra le strutture e gli organismi dello Stato e quelli della Regione in materia antincendi

CAPO II
ORGANIZZAZIONE

- Art. 7 – Attività di soccorso
- Art. 8 – Coordinamento con il servizio antincendi boschivo

- Art. 9 – Servizi antincendi aeroportuali
- Art. 10 – Collegamenti con organismi nazionali e internazionali
- Art. 11 – Commissione tecnica per la prevenzione degli incendi
- Art. 12 – Compiti della Commissione tecnica per la prevenzione degli incendi
- Art. 13 – Collaborazione con reparti di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 7 du 19 mars 1999,

portant réglementation des services d'incendie de la Région Vallée d'Aoste et modifications de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 (Réforme de l'organisation de l'Administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel).

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

promulgue

la loi dont la teneur suit :

TABLE DES MATIÈRES

TITRE I^{ER}
CRÉATION DES SERVICES D'INCENDIE

CHAPITRE I^{ER}
CRÉATION

- Art. 1^{er} – Création des services d'incendie
- Art. 2 – Prévention des incendies
- Art. 3 – Extinction des incendies et secours techniques urgents
- Art. 4 – Exercice des fonctions. Activités de protection civile
- Art. 5 – Corps valdôtain des sapeurs-pompiers
- Art. 6 – Correspondance entre les structures et organismes de l'État et les structures et organismes de la Région en matière de lutte contre les incendies

CHAPITRE II
ORGANISATION

- Art. 7 – Activités de secours
- Art. 8 – Coordination avec le service de lutte contre les incendies de forêt
- Art. 9 – Services aeroportuaires d'incendie
- Art. 10 – Liaison avec les organismes nationaux et internationaux
- Art. 11 – Commission technique chargée de la prévention des incendies
- Art. 12 – Fonctions de la commission technique chargée de la prévention des incendies
- Art. 13 – Collaboration avec les compagnies de secours du Corps national des sapeurs-pompiers

- Art. 14 – Reti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Art. 15 – Sede centrale e distaccamenti periferici del Corpo valdostano dei vigili del fuoco
Art. 16 – Servizi gratuiti e a pagamento
Art. 17 – Competenze in ordine a strumenti urbanistici
Art. 18 – Competenze in ordine agli idranti stradali

CAPO III
DISPOSIZIONI CONNESSE CON LA
PARTICULARITÀ DEL SERVIZIO

- Art. 19 – Veicoli e conducenti dei servizi antincendi
Art. 20 – Esonero dal richiamo alle armi
Art. 21 – Assicurazioni
Art. 22 – Requisizione di mezzi e materiali ausiliari
Art. 23 – Impiego del Corpo valdostano dei vigili del fuoco per calamità fuori dal territorio regionale
Art. 24 – Particolari incarichi

CAPO IV
DIREZIONE

- Art. 25 – Struttura regionale preposta ai servizi antincendi
Art. 26 – Attribuzioni particolari della struttura preposta ai servizi antincendi
Art. 27 – Attribuzioni del Comando regionale dei vigili del fuoco
Art. 28 – Nomina del comandante del personale professionista dei vigili del fuoco

TITOLO II
PERSONALE PROFESSIONISTA DEL CORPO
VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO

CAPO I
ORGANICO

- Art. 29 – Articolazione del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco
Art. 30 – Personale professionista
Art. 31 – Organico. Modificazioni alla l.r. 45/1995
Art. 32 – Accertamenti dell'idoneità psicofisica
Art. 33 – Corsi di specializzazione e aggiornamento

CAPO II
RECLUTAMENTO

- Art. 34 – Reclutamento dei vigili professionisti
Art. 35 – Reclutamento di capisquadra e capireparto
Art. 36 – Reclutamento degli assistenti tecnici antincendi, dei collaboratori tecnici antincendi, degli ispettori antincendi e degli ispettori antincendi direttori
Art. 37 – Riserva di posti e valutazione dei titoli
Art. 38 – Corsi di formazione
Art. 39 – Trattamento economico per la frequenza ai corsi

- Art. 14 – Réseaux du Corps national des sapeurs-pompiers
Art. 15 – Siège central et détachements périphériques du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers
Art. 16 – Services gratuits et payants
Art. 17 – Fonctions ayant trait aux documents d'urbanisme
Art. 18 – Attributions ayant trait aux bouches d'incendie le long des routes

CHAPITRE III
DISPOSITIONS LIÉES À LA PARTICULARITÉ
DU SERVICE

- Art. 19 – Véhicules et chauffeurs des véhicules équipés pour la lutte contre l'incendie
Art. 20 – Dispense du rappel sous les drapeaux
Art. 21 – Assurances
Art. 22 – Réquisition de véhicules et de matériels auxiliaires
Art. 23 – Recours au Corps valdôtain des sapeurs-pompiers en cas de calamités en dehors du territoire régional
Art. 24 – Fonctions particulières

CHAPITRE IV
DIRECTION

- Art. 25 – Structure régionale chargée des services d'incendie
Art. 26 – Attributions particulières de la structure chargée des services d'incendie
Art. 27 – Attribution du Commandement régional des sapeurs-pompiers
Art. 28 – Nomination du commandant des professionnels du corps des sapeurs-pompiers

TITRE II
PROFESSIONNELS DU CORPS VALDÔTAIN DES SAPEURS-POMPIERS

CHAPITRE I^{ER}
ORGANIGRAMME

- Art. 29 – Organisation des professionnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers
Art. 30 – Professionnels
Art. 31 – Organigramme. Modifications de la LR n° 45/1995
Art. 32 – Vérification des conditions d'aptitude psychophysique
Art. 33 – Cours de spécialisation et de recyclage

CHAPITRE II
RECRUTEMENT

- Art. 34 – Recrutement des sapeurs-pompiers professionnels
Art. 35 – Recrutement des chefs d'équipe et des chefs de section
Art. 36 – Recrutement des assistants techniques d'incendie, des collaborateurs techniques d'incendie, des inspecteurs d'incendie et des inspecteurs d'incendie en chef
Art. 37 – Postes réservés et appréciation des titres
Art. 38 – Cours de formation
Art. 39 – Traitement pour la participation aux cours

CAPO III
NORME DISCIPLINARI

- Art. 40 – Disciplina
- Art. 41 – Censura
- Art. 42 – Riduzione temporanea dello stipendio
- Art. 43 – Sospensione temporanea dalla qualifica e dalle funzioni, con privazione dello stipendio
- Art. 44 – Destituzione

CAPO IV
CESSAZIONE DAL SERVIZIO

- Art. 45 – Limiti di età
- Art. 46 – Perdita dell'idoneità al servizio
- Art. 47 – Mobilità. Modificazioni alla l.r. 45/1995
- Art. 48 – Iscrizione tra i vigili del fuoco volontari

TITOLO III
NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I
MODALITÀ DI TRASFERIMENTO

- Art. 49 – Trasferimento di personale al Corpo valdostano dei vigili del fuoco
- Art. 50 – Particolari modalità per la prima copertura dei posti vacanti
- Art. 51 – Inquadramenti
- Art. 52 – Personale statale in posizione di comando

CAPO II
TRATTAMENTO ECONOMICO
E INDENNITÀ ACCESSORIE

- Art. 53 – Trattamento economico
- Art. 54 – Indennità di rischio e indennità notturna e festiva
- Art. 55 – Trattamento di quiescenza
- Art. 56 – Regolamento di applicazione della legge

TITOLO IV
NORME PER IL PASSAGGIO
DELLE FUNZIONI

- Art. 57 – Trasferimento dei beni alla Regione
- Art. 58 – Contributi delle imprese di assicurazione
- Art. 59 – Disposizioni finanziarie
- Art. 60 – Variazioni di bilancio

ALLEGATO A Tabella dell'organico del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco (Articolo 31)

ALLEGATO B Tabella di corrispondenza dei profili del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le qualifiche funzionali del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco (Articolo 49)

CHAPITRE III
DISPOSITIONS DISCIPLINAIRES

- Art. 40 – Discipline
- Art. 41 – Blâme
- Art. 42 – Réduction temporaire du traitement
- Art. 43 – Suspension temporaire de l'emploi et des fonctions, avec suppression du traitement
- Art. 44 – Démission d'office

CHAPITRE IV
CESSATION DE FONCTIONS

- Art. 45 – Limites d'âge
- Art. 46 – Perte de l'aptitude à l'exercice des fonctions
- Art. 47 – Mobilité. Modifications de la LR n° 45/1995
- Art. 48 – Immatriculation au fichier des sapeurs-pompiers volontaires

TITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

CHAPITRE I^{ER}
MODALITÉS RELATIVES À LA MUTATION

- Art. 49 – Mutation de personnels au sein du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers
- Art. 50 – Modalités particulières relatives à la couverture des postes vacants
- Art. 51 – Titularisations
- Art. 52 – Mise à disposition de personnels de l'État

CHAPITRE II
TRAITEMENT ET INDEMNITÉS
ACCESSOIRES

- Art. 53 – Traitement
- Art. 54 – Indemnité de risque et indemnité de travail de nuit et pendant les jours fériés
- Art. 55 – Pension de retraite
- Art. 56 – Règlement d'application de la loi

TITRE IV
DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE TRANSFERT
DES FONCTIONS

- Art. 57 – Transfert des biens à la Région
- Art. 58 – Contribution des assurances
- Art. 59 – Disposizioni finanziarie
- Art. 60 – Rectifications du budget

ANNEXE A Tableau de l'organigramme des professionnels du corps valdôtain des sapeurs-pompiers (art. 31)

ANNEXE B Tableau des correspondances des profils professionnels du corps national des sapeurs-pompiers et des grades des professionnels du corps valdôtain des sapeurs-pompiers (art. 49)

TITOLO I
ISTITUZIONE DEI SERVIZI ANTINCENDI

CAPO I
ISTITUZIONE

Art. 1.
(Istituzione dei servizi antincendi)

1. La presente legge disciplina, nel territorio regionale, la prevenzione e l'estinzione degli incendi nonché i servizi di soccorso tecnico urgente attribuiti alla Regione, in sostituzione degli organi centrali e periferici dello Stato, ai sensi dell'articolo 19 della legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta).

Art. 2
(Prevenzione degli incendi)

1. La prevenzione degli incendi consiste nell'espletamento dell'attività di polizia amministrativa di sicurezza, attribuita ai vigili del fuoco dalle leggi vigenti nella materia definita dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 (Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi).

2. Nell'esercizio della prevenzione degli incendi si osservano, oltre alle leggi statali vigenti su tutto il territorio nazionale, i regolamenti e le normative tecniche specifiche di prevenzione degli incendi, emanate dalla Regione o, in tutti i casi in cui non esistano norme regionali corrispondenti, dal Ministero dell'interno.

Art. 3
(Estinzione degli incendi e soccorsi tecnici urgenti)

1. L'attività di estinzione degli incendi e dei soccorsi tecnici consiste essenzialmente:

- a) nell'estinzione degli incendi;
- b) nell'opera tecnica di soccorso in occasione di improvvisa o minacciante rovina di edifici, di frane, di piene, di alluvioni o di altra calamità;
- c) nella rimozione di eventuali ostacoli che intralcino la circolazione stradale;
- d) nell'intervento in tutti i casi in cui l'opera dei vigili del fuoco può essere utile alla salvezza di persone e di cose;
- e) nell'intervento in tutti gli altri casi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

2. L'attività di cui al comma 1 si limita ai compiti di carattere strettamente urgente e cessa col subentrare degli organi tecnici competenti.

TITRE I^{ER}
CRÉATION DES SERVICES D'INCENDIE

CHAPITRE I^{ER}
CRÉATION

Art. 1^{er}
(Création des services d'incendie)

1. La présente loi régit, dans le cadre du territoire régional, les fonctions de prévention et d'extinction des incendies, ainsi que les services de secours technique urgent relevant de la Région qui remplace les organes centraux et périphériques de l'État au sens de l'art. 19 de la loi n° 196 du 16 mai 1978 (Dispositions d'application du Statut spécial de la Vallée d'Aoste).

Art. 2
(Prévention des incendies)

1. La prévention des incendies consiste en l'exercice de fonctions de police administrative en matière de sécurité attribuées aux sapeurs-pompiers par les lois en vigueur dans le domaine visé à l'art. 2 du décret du président de la République n° 577 du 29 juillet 1982 (Approbation du règlement relatif aux services de prévention et de contrôle anti-incendie).

2. Dans l'exercice des fonctions de prévention des incendies, il est fait application des lois de l'État en vigueur sur tout le territoire national, ainsi que des règlements et des dispositions techniques spécifiques en matière de prévention des incendies adoptées par la Région ou – au cas où il n'existerait aucune disposition régionale correspondante – par le ministère de l'Intérieur.

Art. 3
(Extinction des incendies et secours techniques urgents)

1. Les activités d'extinction des incendies et de secours technique consistent essentiellement dans l'accomplissement des opérations suivantes:

- a) Extinction des feux ;
- b) Opérations techniques de secours en cas de bâtiments qui menacent ruine ou s'écroulent subitement, en cas d'effondrements, crues, inondations ou autres calamités ;
- c) Déplacement d'éventuels obstacles entravant la circulation routière ;
- d) Intervention dans tous les cas où l'action des sapeurs-pompiers peut être utile aux fins de la sauvegarde des personnes et des biens ;
- e) Intervention dans tous les autres cas prévus par les lois et les règlements en vigueur.

2. Les activités visées au 1^{er} alinéa du présent article se limitent aux opérations strictement urgentes et cessent au moment de l'intervention des organes techniques compétents.

3. L'attività di estinzione degli incendi e di soccorso tecnico comporta l'applicazione delle norme vigenti in materia e l'adozione dei provvedimenti all'uopo necessari ed è esercitata a discrezione e sotto responsabilità del comandante dei reparti di soccorso.

Art. 4

(Svolgimento dei servizi. Attività di protezione civile)

1. La Regione si avvale, per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui agli articoli 1, 2 e 3, del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

2. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco è un componente fondamentale e una struttura operativa della protezione civile.

Art. 5

(Corpo valdostano dei vigili del fuoco)

1. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco si articola in:

- a) personale professionista disciplinato dalla presente legge;
- b) personale volontario disciplinato dalla legge regionale 27 maggio 1988, n. 37 (Norme per il volontariato dei servizi antincendi – Protezione civile – Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco Volontari) e dal relativo regolamento regionale di attuazione 13 dicembre 1989, n. 1.

2. Le espressioni Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari, personale del Corpo regionale dei vigili del fuoco volontari, componenti del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari ed altre consimili abbreviate, riferite comunque al personale volontario del Corpo dei vigili del fuoco, contenute nelle leggi regionali vigenti, sono sostituite dall'espressione personale volontario del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

3. Le espressioni organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco competenti nel territorio regionale, personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, contenute rispettivamente nell'articolo 2, comma 2, nell'articolo 28, comma 1, nell'articolo 29, comma 5, della l.r. 37/1988, sono sostituite dall'espressione personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

4. L'espressione Corpo nazionale dei vigili del fuoco, contenuta nell'articolo 3, comma 1, del regolam. reg. 1/1989, è sostituita dall'espressione personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. L'espressione Comando dei vigili del fuoco della Valle d'Aosta, contenuta nell'articolo 23, comma 1, nell'articolo 41, commi 2 e 3, nell'articolo 42, comma 1, nell'articolo 44, comma 2, e nell'articolo 45, comma 2, della l.r. 37/1988, è sostituita dall'espressione Comando regionale dei vigili del fuoco.

5. Nella presente legge il personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco è denominato personale professionista.

3. Les activités d'extinction des feux et de secours technique comportent l'application des dispositions en vigueur en la matière et l'adoption des actes nécessaires. Lesdites activités sont laissées à la discrétion du commandant des sections de secours et exercées sous la responsabilité de celui-ci.

Art. 4

(Exercice des fonctions. Activités de protection civile)

1. Aux fins de l'exercice des fonctions visées aux articles 1^{er}, 2 et 3 de la présente loi, la Région fait appel au Corps valdôtain des sapeurs-pompiers.

2. Le Corps valdôtain des sapeurs-pompiers est une composante essentielle et une structure opérationnelle de la protection civile.

Art. 5

(Corps valdôtain des sapeurs-pompiers)

1. Le Corps valdôtain des sapeurs-pompiers se compose :

- a) Des sapeurs-pompiers professionnels réglementés par la présente loi ;
- b) Des sapeurs-pompiers volontaires réglementés par la loi régionale n° 37 du 27 mai 1988 (Dispositions en matière de volontariat des services de lutte contre les incendies – Protection civile – Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires) et par le règlement d'application n° 1 du 13 décembre 1989.

2. Les expressions Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires, personnels du Corps régional des sapeurs-pompiers volontaires, membres du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires, ainsi que les autres dénominations similaires abrégées se rapportant aux volontaires du Corps des sapeurs-pompiers, mentionnées aux lois régionales en vigueur, sont remplacées par la dénomination : volontaires du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers.

3. Les expressions organes du Corps national des sapeurs-pompiers compétents sur le territoire régional, personnel du Corps national des sapeurs-pompiers et Corps national des sapeurs-pompiers, mentionnées respectivement par aux articles 2, 2^e alinéa, 28, 1^{er} alinéa, et 29, 5^e alinéa, de la LR n° 37/1988, sont remplacées par la dénomination : professionnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers.

4. L'expression Corps national des sapeurs-pompiers, mentionnée au 1^{er} alinéa de l'art. 3 du règlement n° 1/1989, est remplacée par la suivante : professionnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers. L'expression Commandement des sapeurs-pompiers de la Vallée d'Aoste, mentionnée aux articles 23 – 1^{er} alinéa, 41 – 2^e et 3^e alinéas, 42 – 1^{er} alinéa, 44 – 2^e alinéa, et 45 – 2^e alinéa, de la LR n° 37/1988 est remplacée par la suivante : Commandement régional des sapeurs-pompiers.

5. Dans la présente loi, les sapeurs-pompiers professionnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers sont dénommés simplement professionnels.

6. La collocazione organizzativa del Corpo valdostano dei vigili del fuoco è definita con provvedimento della Giunta regionale ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale).

7. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco è affiancato, per le attribuzioni di competenza, dai servizi antincendi aeroportuali previsti dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930 (Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

Art. 6

(Corrispondenza tra le strutture e gli organismi dello Stato e quelli della Regione in materia antincendi)

1. Le funzioni e le competenze, in materia antincendi, del Ministero dell'interno o dell'Amministrazione dell'interno e del Ministro dell'interno sono attribuite, in Valle d'Aosta, rispettivamente all'Amministrazione regionale e al Presidente della Giunta regionale.

2. Le funzioni e le competenze dell'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Servizio tecnico centrale e degli ispettorati regionali o interregionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei comandi provinciali e dei Comandanti provinciali dei vigili del fuoco, limitatamente al territorio regionale, sono esercitate dalla corrispondente struttura regionale istituita ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 della l.r. 45/1995 e dal personale della qualifica dirigenziale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

CAPO II ORGANIZZAZIONE

Art. 7

(Attività di soccorso)

1. L'attività di estinzione degli incendi e di soccorso tecnico, in genere, è effettuata dal personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, secondo le direttive del comandante dei vigili del fuoco e sotto la responsabilità del comandante delle squadre di soccorso.

Art. 8

(Coordinamento con il servizio antincendi boschivo)

1. Nel caso di incendi boschivi, si applica l'articolo 7 della legge regionale 3 dicembre 1982, n. 85 (Norme per la difesa di boschi dagli incendi), come modificato dalla legge regionale 19 agosto 1984, n. 45.

Art. 9

(Servizi antincendi aeroportuali)

1. Il Presidente della Giunta regionale, nel rispetto delle

6. La place du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers au sein de l'organisation régionale est définie par délibération du Gouvernement régional au sens des articles 6, 7 et 8 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 (Réforme de l'organisation de l'Administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel).

7. Le Corps valdôtain des sapeurs-pompiers est appuyé par les services aeroportuaires d'incendie, pour ce qui est de leur ressort, aux termes de l'art. 3 de la loi n° 930 du 23 décembre 1980 (Dispositions en matière de services d'incendie dans les aéroports et de services de soutien technique, administratif et comptable du Corps national des sapeurs-pompiers).

Art. 6

(Correspondance entre les structures et organismes de l'État et les structures et organismes de la Région en matière de lutte contre les incendies)

1. Les fonctions et les compétences en matière de lutte contre les incendies relevant du ministère de l'Intérieur ou de l'administration de l'Intérieur et du ministre de l'Intérieur sont attribuées, en Vallée d'Aoste, respectivement à l'Administration régionale et au président du Gouvernement régional.

2. Les fonctions et les compétences de l'inspecteur général en chef du Corps national des sapeurs-pompiers, du Service technique central et des inspections régionales ou inter-régionales du Corps national des sapeurs-pompiers, des commandements provinciaux et des commandants provinciaux des sapeurs-pompiers sont exercées, limitativement au territoire régional, par la structure régionale correspondante créée au sens des articles 6, 7 et 8 de la LR n° 45/1995 et par les personnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers appartenant à la catégorie de direction.

CHAPITRE II ORGANISATION

Art. 7

(Activités de secours)

1. Les activités d'extinction des incendies et de secours technique en général sont effectuées par les personnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers suivant les directives du commandant des sapeurs-pompiers et sous la responsabilité du commandant des équipes de secours.

Art. 8

(Coordination avec le service de lutte contre les incendies de forêt)

1. En cas d'incendies de forêt, il est fait application de l'art. 7 de la loi régionale n° 85 du 3 décembre 1982 (Dispositions en matière de protection des forêts contre les incendies), tel qu'il a été modifié par la loi régionale n° 45 du 19 août 1984.

Art. 9

(Services aeroportuaires d'incendie)

1. Le président du Gouvernement régional, dans le res-

norme internazionali e di quanto stabilito dal comma 2, istituisce i servizi antincendi aeroportuali.

2. Il dirigente della struttura di cui all'articolo 26:

- a) individua, nel rispetto delle norme internazionali, la dotazione minima di personale e la consistenza e le caratteristiche dei mezzi da adibire al servizio antincendi negli aeroporti di cui all'articolo 3, comma 1, della l. 930/1980;
- b) provvede al rilascio delle abilitazioni previste dall'articolo 3 della l. 930/1980.

Art. 10
(Collegamenti con organismi
nazionali e internazionali)

1. La struttura di cui all'articolo 26 assicura:

- a) i collegamenti con gli organi centrali dello Stato competenti nelle materie indicate all'articolo 1, con il settore della prevenzione degli infortuni sul lavoro, con il servizio sanitario e, ai fini di cui all'articolo 6 del d.p.r. 577/1982, con altri organismi nazionali;
- b) i collegamenti con organismi comunitari e internazionali in armonia con quanto operato in campo nazionale ai sensi dell'articolo 5 del d.p.r. 577/1982;
- c) il collegamento con il Centro studi ed esperienze del Ministero dell'interno e l'utilizzazione dei risultati dell'attività di studio, ricerca e sperimentazione del Centro medesimo.

2. La Regione, ove richiesta, provvede alle eventuali spese per attività del Centro di cui al comma 1, lett. c), riguardanti la Valle d'Aosta.

3. La struttura di cui all'articolo 26 può altresì utilizzare studi, relazioni di prove e certificazioni di altri istituti e laboratori riconosciuti altamente qualificati dallo Stato italiano o da altro Stato dell'Unione europea.

Art. 11
(Commissione tecnica
per la prevenzione degli incendi)

1. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalle disposizioni vigenti al Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi ed al Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, di cui agli articoli 10 e 20 del d.p.r. 577/1982, è istituita, presso la struttura di cui all'articolo 26, la Commissione tecnica per la prevenzione degli incendi, composta da:

- a) il dirigente di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a), con funzioni di presidente;

pect de la réglementation internationale en la matière et des dispositions du 2^e alinéa du présent article, crée les services aéroportuaires d'incendie.

2. Le dirigeant de la structure visée à l'art. 26 de la présente loi :

- a) Établit, dans le respect des dispositions internationales, le nombre minimal des personnels ainsi que la quantité et les caractéristiques des véhicules affectés au service aéroportuaire d'incendie visé au 1^{er} alinéa de l'art. 3 de la loi n° 930/1980 ;
- b) Pourvoit à la délivrance des habilitations prévues par l'art. 3 de loi n° 930/1980.

Art. 10
(Liaison avec les organismes
nationaux et internationaux)

1. La structure visée à l'art. 26 de la présente loi assure :

- a) La liaison avec les organes centraux de l'État compétents en les matières visées à l'art. 1^{er} de la présente loi, avec le secteur de la prévention des accidents de travail, avec le service sanitaire et, aux fins visées à l'art. 6 du DPR n° 577/1982, avec d'autres organismes nationaux ;
- b) La liaison avec les organismes communautaires et internationaux, en harmonie avec les actions menées à l'échelon national au sens de l'art. 5 du DPR n° 577/1982 ;
- c) La liaison avec le *Centro studi ed esperienze* du ministère de l'Intérieur et l'utilisation des résultats des activités d'étude, recherche et expérimentation dudit centre.

2. La Région prend en charge, s'il y a lieu, les éventuelles dépenses pour les activités du centre visé à la lettre c) du 1^{er} alinéa du présent article concernant la Vallée d'Aoste.

3. La structure visée à l'art. 26 de la présente loi a par ailleurs la faculté d'utiliser des études, des rapports relatifs à des expériences, ainsi que des certifications d'autres instituts et laboratoires dont le haut degré de spécialisation est reconnu par l'État italien ou par un État membre de l'Union européenne autre que l'Italie.

Art. 11
(Commission technique chargée
de la prévention des incendies)

1. Aux fins de l'exercice des fonctions attribuées par les dispositions en vigueur au comité central technico-scientifique pour la prévention des incendies et au comité technique régional pour la prévention des incendies, visés aux articles 10 et 20 du DPR n° 577/1982, une commission technique chargée de la prévention des incendies est créée auprès de la structure visée à l'art. 26 de la présente loi ; ladite commission est composée comme suit :

- a) Le dirigeant visé à la lettre a) du 1^{er} alinéa de l'art. 25 de la présente loi, en qualité de président ;

- b) il dirigente preposto al Comando regionale dei vigili del fuoco;
- c) un ingegnere designato dall'ordine degli ingegneri della Valle d'Aosta;
- d) un chimico designato dall'ordine dei chimici della Valle d'Aosta;
- e) un esperto designato dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) di cui alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia).

2. La Commissione di cui al comma 1 può essere integrata da un dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o di altra struttura analoga di uno Stato dell'Unione europea, previa autorizzazione dell'ente di appartenenza.

3. La Commissione può avvalersi, a titolo consultivo, per particolari problemi, di tecnici aventi specifiche competenze secondo le procedure previste dalla legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie).

4. La Commissione è nominata dal Presidente della Giunta regionale e dura in carica per tutta la legislatura. Per ogni componente titolare della Commissione è nominato un membro supplente.

5. Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

6. I componenti di cui al comma 1, lettere c), d) e e) che, senza giustificato motivo, non intervengono alle adunanze per tre sedute consecutive, sono considerati decaduti e la struttura di cui all'articolo 26 procede alla richiesta di una nuova designazione.

7. Ai componenti di cui al comma 1, lettere c) e d) e a quello di cui al comma 2, spetta il rimborso delle spese di viaggio e di trasferta, nella misura e con le modalità previste per i dirigenti della Regione.

Art. 12

(Compiti della Commissione tecnica per la prevenzione degli incendi)

1. La Commissione tecnica per la prevenzione degli incendi di cui all'articolo 11 svolge i seguenti compiti:

- b) Le dirigeant préposé au Commandement régional des sapeurs-pompiers ;
- c) Un ingénieur désigné par l'ordre des ingénieurs de la Vallée d'Aoste ;
- d) Un chimiste désigné par l'ordre des chimistes de la Vallée d'Aoste ;
- e) Un spécialiste désigné par l'Agence régionale de la protection de l'environnement (ARPE) visée à la loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995, portant institution de l'Agence régionale de la protection de l'environnement (ARPE) et création, dans le cadre de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste, du département de prévention de l'Unité opérationnelle de microbiologie).

2. La Commission visée au 1^{er} alinéa du présent article peut être complétée par un dirigeant du Corps national des sapeurs-pompiers ou d'une autre structure analogue d'un État membre de l'Union européenne autre que l'Italie, sur autorisation préalable de l'organisme dont il relève.

3. En cas de problèmes particuliers, ladite commission peut s'adjoindre des techniciens justifiant de compétences spécifiques, à titre de consultants, suivant les procédures prévues par la loi régionale n° 18 du 28 avril 1998, réglementant l'attribution de fonctions aux sujets n'appartenant pas à l'Administration régionale, la constitution d'organes collégiaux non permanents, l'organisation de manifestations publiques et la participation à celles-ci, ainsi que les campagnes publicitaires.

4. Ladite commission est nommée par le président du Gouvernement régional et elle siège pendant toute la législature. Pour chaque membre titulaire de la commission en question un membre suppléant est prévu.

5. Les séances de ladite commission sont valables si la majorité des membres de celle-ci est présente et les délibérations sont adoptées à la majorité des présents ; en cas d'égalité, la voix du président l'emporte.

6. Les membres visés aux lettres c), d) et e) du 1^{er} alinéa du présent article qui, sans motifs justifiés, ne participent pas aux travaux de la commission pendant trois séances consécutives, sont considérés comme démissionnaires d'office et la structure visée à l'art. 26 de la présente loi demande la désignation de nouveaux membres.

7. Les membres visés aux lettres c) et d) du 1^{er} alinéa, ainsi que le membre visé au 2^e alinéa du présent article ont droit au remboursement des frais de déplacement et de mission, suivant les montants et les modalités prévues pour les dirigeants de l'Administration régionale.

Art. 12

(Fonctions de la commission technique chargée de la prévention des incendies)

1. La commission technique chargée de la prévention des incendies visée à l'art. 11 de la présente loi est tenue :

- a) esercita, limitatamente al territorio regionale, le funzioni altrove attribuite ai Comitati tecnici di cui agli articoli 10 e 20 del d.p.r. 577/1982;
- b) nomina i tre esperti incaricati di effettuare i sopralluoghi presso insediamenti industriali ed impianti di tipo complesso ed a tecnologia avanzata ai sensi degli articoli 14 e 19 del d.p.r. 577/1982;
- c) esprime parere sulle richieste di autorizzazione all'installazione o all'esercizio di attività, in deroga alle norme vigenti, valutando gli accorgimenti proposti per conferire un grado di sicurezza equivalente alle suddette attività;
- d) fornisce, su richiesta delle competenti strutture regionali, consulenze sui progetti di nuove normative tecniche e su problemi o questioni in materia di prevenzione degli incendi.

Art. 13

(Collaborazione con reparti di soccorso
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. La struttura di cui all'articolo 26:

- a) prende accordi con i competenti dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco al fine di rendere possibile l'intervento immediato nel territorio regionale di squadre di soccorso provenienti dalle sedi più vicine del Corpo nazionale suddetto e, viceversa, l'intervento di unità operative di soccorso regionali nel territorio nazionale limitrofo;
- b) previa intesa da raggiungersi tra il Presidente della Giunta regionale e i competenti organi dello Stato, prende le iniziative necessarie per coordinare l'attività dei reparti di soccorso regionali e delle colonne mobili di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel caso di intervento per calamità nel territorio regionale.

Art. 14

(Reti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. La struttura di cui all'articolo 26, previa intesa da raggiungersi tra il Presidente della Giunta regionale ed i competenti organi dello Stato, può provvedere direttamente:

- a) alla gestione delle stazioni appartenenti alla rete nazionale di rilevamento della ricaduta radioattiva ubicate nel territorio regionale;
- b) alla gestione dei ripetitori appartenenti alla rete radio di protezione civile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ubicati nel territorio regionale.

2. La struttura di cui all'articolo 26 può provvedere alla gestione di reti informatiche di raccolta e di utilizzazione di dati di carattere nazionale ed europeo.

- a) D'exercer, limitativement au territoire régional, les fonctions ailleurs attribuées aux comités techniques visés aux articles 10 et 20 du DPR n° 577/1982 ;
- b) De nommer trois spécialistes chargés d'effectuer les contrôles sur les installations et les établissements industriels complexes et caractérisés par une technologie de pointe, au sens des articles 14 et 19 du DPR n° 577/1982 ;
- c) D'exprimer son avis au sujet des demandes d'autorisation d'installer ou d'exercer des activités par dérogation aux dispositions en vigueur, ainsi que d'évaluer les solutions proposées en vue de donner auxdites activités un degré de sécurité équivalent à celui requis ;
- d) De donner, à la demande des structures régionales compétentes, des conseils sur les projets relatifs à de nouvelles règles techniques ainsi que sur les éventuels problèmes ou questions ayant trait à la prévention des incendies.

Art. 13

(Collaboration avec les compagnies de secours
du Corps national des sapeurs-pompiers)

1. La structure visée à l'art. 26 de la présente loi :

- a) Passe des accords avec les dirigeants compétents du Corps national des sapeurs-pompiers, afin de rendre possible l'intervention immédiate, sur le territoire régional, d'équipes de secours provenant des centres les plus proches du Corps national susmentionné et, vice versa, l'intervention d'unités opérationnelles de secours régionales dans les zones limitrophes du territoire italien ;
- b) Adopte – sur la base d'un accord préalable passé entre le président du Gouvernement régional et les organes compétents de l'État – les initiatives nécessaires pour coordonner l'activité des compagnies de secours régionales et des colonnes mobiles de secours du Corps national des sapeurs-pompiers, en cas de calamités intéressant le territoire régional.

Art. 14

(Réseaux du Corps national des sapeurs-pompiers)

1. La structure visée à l'art. 26 de la présente loi peut, sur la base d'un accord préalable passé entre le président du Gouvernement régional et les organes compétents de l'État, assurer directement :

- a) La gestion des stations appartenant au réseau national de relevé des retombées radioactives situées sur le territoire régional ;
- b) La gestion des relais du réseau de radiocommunication pour la protection civile du Corps national des sapeurs-pompiers situés sur le territoire régional.

2. La structure visée à l'art. 26 peut pourvoir à la gestion de réseaux informatiques de collecte et de traitement de données à l'échelon national et européen.

Art. 15

(Sede centrale e distaccamenti periferici
del Corpo valdostano dei vigili del fuoco)

1. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco opera mediante il contingente centrale, avente sede in Aosta, e mediante il personale dei distaccamenti costituiti da contingenti periferici di vigili del fuoco ubicati nel territorio regionale.

2. Il Presidente della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, individua con proprio decreto il numero, la sede e la circoscrizione territoriale dei distaccamenti del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

Art. 16

(Servizi gratuiti e a pagamento)

1. Il servizio di estinzione degli incendi e l'apporto dei soccorsi tecnici urgenti sono gratuiti.

2. Sono a pagamento:

- a) i soccorsi tecnici prestati su richiesta di enti o di privati cessata l'urgenza;
- b) le visite e gli speciali servizi di vigilanza, obbligatori o richiesti, ai fini della prevenzione degli incendi;
- c) l'attività di formazione, di addestramento e di attestazione di idoneità previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro), e successive modificazioni;
- d) i servizi antincendi aeroportuali previsti dall'articolo 3 della l. 930/1980 e dall'articolo 9.

3. I servizi di cui al comma 2 sono svolti dal personale professionista nel rispetto delle normative vigenti.

4. Nei servizi a pagamento il versamento è effettuato a favore dell'Amministrazione regionale, che provvede alla determinazione periodica delle tariffe relative ai servizi con deliberazione della Giunta regionale.

5. I corrispettivi dei servizi a pagamento sono introitati al capitolo 9860 (Proventi derivanti dall'utilizzo di beni regionali o da servizi prestati dalla Regione) del bilancio della Regione.

Art. 17

(Competenze in ordine a strumenti urbanistici)

1. In occasione della predisposizione o della modificazione dei piani regolatori e dei regolamenti di polizia urbana, le amministrazioni comunali sono tenute ad acquisire il parere del Comando regionale dei vigili del fuoco per la parte riguardante

Art. 15

(Siège central et détachements périphériques
du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers)

1. Le Corps valdôtain des sapeurs-pompiers œuvre par l'intermédiaire du contingent central, dont le siège est situé à Aoste, ainsi que des détachements, constitués de contingents périphériques de sapeurs-pompiers, situés sur le territoire régional.

2. Le président du Gouvernement régional – les organisations syndicales catégorielles entendues – établit par arrêté le nombre, le siège et la circonscription territoriale des détachements des professionnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers.

Art. 16

(Services gratuits et payants)

1. Le service d'extinction des incendies et l'intervention des secours techniques urgents sont gratuits.

2. Sont par contre payants :

- a) Les secours techniques fournis à la demande de personnes publiques ou privées après la cessation de l'état d'urgence ;
- b) Les visites ou les services spéciaux de contrôle, obligatoires ou demandés, aux fins de la prévention des incendies ;
- c) Les activités en matière de formation, d'entraînement et d'attestation des aptitudes visées au décret législatif n° 626 du 19 septembre 1994 (Application des directives 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE et 90/679/CEE concernant l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs sur les lieux de travail) ;
- d) Les services aéroportuaires d'incendie prévus par l'art. 3 de la loi n° 930/1980 et par l'art. 9 de la présente loi.

3. Les services visés au 2^e alinéa du présent article sont assurés par les professionnels dans le respect des dispositions en vigueur.

4. Pour ce qui est des services payants, le versement des redevances est effectué en faveur de l'Administration régionale qui pourvoit à la fixation périodique des tarifs desdits services par délibération du Gouvernement régional.

5. Les sommes versées au titre des services payants sont inscrites au chapitre 9860 (Recettes dérivant de l'utilisation de biens régionaux ou de services assurés par la Région) du budget de la Région.

Art. 17

(Fonctions ayant trait aux documents d'urbanisme)

1. À l'occasion de l'élaboration ou de la modification des plans régulateurs ou des règlements de police urbaine, les administrations communales sont tenues de recueillir l'avis du Commandement régional des sapeurs-pompiers pour la

dante disposizioni comunque atte a prevenire gli incendi nonché prima dell'eventuale emanazione di normative che disciplinino attività soggette ai controlli di prevenzione degli incendi.

2. Il parere di cui al comma 1 deve essere parimenti acquisito dalle strutture regionali competenti e dalle amministrazioni comunali, a seconda dei casi, per questioni generali di viabilità limitatamente all'individuazione delle caratteristiche minime da garantire per il transito dei veicoli di soccorso in funzione dell'utilizzazione delle aree servite dalla suddetta viabilità.

Art. 18
(Competenze in ordine
agli idranti stradali)

1. Le amministrazioni comunali sono tenute a provvedere, in conformità alle direttive generali ed alle osservazioni specifiche del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, alla installazione e alla manutenzione degli idranti stradali secondo le possibilità dei rispettivi acquedotti, alla costituzione di riserve idriche antincendi secondo le necessità e le possibilità locali, nonché alla installazione di eventuali apparecchi di allarme.

2. La planimetria aggiornata, con l'ubicazione degli idranti stradali, deve essere elaborata a cura delle singole amministrazioni comunali ed inviata ai competenti uffici del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

3. L'uso degli idranti stradali è gratuito per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

CAPO III
DISPOSIZIONI CONNESSE
CON LA PARTICOLARITÀ DEL SERVIZIO

Art. 19
(Veicoli e conducenti
dei servizi antincendi)

1. In attesa che le disposizioni di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, e dal decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito in legge 3 agosto 1995, n. 351, siano estese anche al Corpo valdostano dei vigili del fuoco, la Regione, previa intesa tra il Presidente della Giunta regionale e il Ministro dell'interno, è autorizzata a:

- a) utilizzare, sia per l'immatricolazione degli automezzi da assegnare al Corpo valdostano dei vigili del fuoco, sia di quelli trasferiti in proprietà alla Regione secondo la procedura prevista dall'articolo 45 della l. 196/1978, il registro automobilistico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- b) avvalersi, per il rilascio e il rinnovo delle patenti di guida

partie qui a trait aux dispositions susceptibles de permettre la prévention des incendies, ainsi qu'avant l'éventuelle adoption de dispositions réglementant les activités soumises au contrôle de prévention des incendies.

2. L'avis visé au 1^{er} alinéa du présent article doit être également recueilli par les structures régionales compétentes et par les administrations communales, selon les cas, au sujet des questions générales ayant trait à la voirie, limitativement à la détermination des conditions minimales qui doivent être réunies afin que le transit des véhicules de secours soit assuré, en fonction de l'utilisation des aires desservies par les routes en question.

Art. 18
(Attributions ayant trait aux bouches d'incendie
le long des routes)

1. Les administrations communales sont tenues de pourvoir, conformément aux directives générales et aux observations spécifiques du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers, à la mise en place et à l'entretien de bouches d'incendie le long des routes – compte tenu des possibilités offertes par les réseaux d'adduction d'eau respectifs –, à la création de réserves d'eau destinées à la lutte contre les incendies, selon les nécessités et les possibilités locales, ainsi qu'à la mise en place éventuelle de systèmes d'alarme.

2. Le plan de masse mis à jour, avec la localisation des bouches d'incendie susmentionnées, doit être élaborée par les soins de chaque administration communale et transmise aux bureaux compétents du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers.

3. L'utilisation des bouches d'incendie pour l'exercice des fonctions institutionnelles du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers est gratuite.

CHAPITRE III
DISPOSITIONS LIÉES
À LA PARTICULARITÉ DU SERVICE

Art. 19
(Véhicules et chauffeurs des véhicules équipés
pour la lutte contre l'incendie)

1. Dans l'attente que les dispositions visées à l'art. 138 du décret législatif n° 285 du 30 avril 1992 (Nouveau code de la route) – tel qu'il a été modifié par le décret législatif n° 360 du 10 septembre 1993 et par le décret-loi n° 251 du 28 juin 1995, converti en la loi n° 351 du 3 août 1995 – soient appliquées au Corps valdôtain des sapeurs-pompiers, la Région, sur la base d'un accord passé entre le président du Gouvernement régional et le ministre de l'intérieur, est autorisée :

- a) À utiliser, pour l'immatriculation des véhicules destinés au Corps valdôtain des sapeurs-pompiers ainsi que des véhicules dont la propriété a été transférée à la Région suivant la procédure prévue par l'art. 45 de la loi n° 196/1978, le registre des véhicules du Corps national des sapeurs-pompiers ;
- b) À faire appel, pour la délivrance et le renouvellement des

degli automezzi antincendi della Regione, del competente servizio dell'Amministrazione statale ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'articolo 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641).

2. Eventuali oneri relativi alle operazioni di cui al comma 1 sono a carico della Regione.

Art. 20
(Esonero dal richiamo alle armi)

1. Al personale professionista si applica l'articolo 17 della legge 13 maggio 1961, n. 469 (Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco).

Art. 21
(Assicurazioni)

1. Il personale professionista è assicurato contro gli infortuni accaduti in servizio e le infermità contratte per causa diretta di servizio, ai sensi dell'articolo 191 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 (Norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione), come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 10 novembre 1966, n. 13.

Art. 22
(Requisizione di mezzi e materiali ausiliari)

1. In casi di necessità, il Presidente della Giunta regionale può ordinare la requisizione di mezzi e materiali ausiliari occorrenti ai fini di istituto per il tempo strettamente necessario, salvo il dovuto indennizzo ai proprietari da determinarsi sulla base dei prezzi correnti.

2. Della facoltà di cui al comma 1 può avvalersi il comandante delle operazioni di soccorso in caso di necessità urgenti, restando l'obbligo di tempestiva comunicazione al Presidente della Giunta regionale.

Art. 23
(Impiego del Corpo valdostano dei vigili del fuoco per calamità fuori del territorio regionale)

1. Il Presidente della Giunta regionale, su richiesta delle competenti autorità, dispone l'impiego di personale professionista fuori del territorio regionale.

2. Il Presidente della Giunta regionale, ottenuto l'assenso

permis de conduire relatifs aux véhicules équipés pour la lutte contre l'incendie de la Région, au service compétent de l'administration de l'État, au sens de l'art. 71 du décret du président de la République n° 182 du 22 février 1982 (Dispositions d'application du Statut spécial de la Région Vallée d'Aoste en vue de l'extension à la Région des dispositions du décret du président de la République n° 616 du 24 juillet 1977 ainsi que de la réglementation relative aux établissements supprimés par l'art. 1 bis du décret-loi n° 481 du 18 août 1978, converti en la loi n° 641 du 21 octobre 1978).

2. Les éventuelles dépenses nécessitées par les opérations visées au 1^{er} alinéa du présent article sont à la charge de la Région.

Art. 20
(Dispense du rappel sous les drapeaux)

1. Pour ce qui est des professionnels, il est fait application de l'art. 17 de la loi n° 469 du 13 mai 1961 (Organisation des services d'incendie et du Corps national des sapeurs-pompiers, statut et traitement économique des personnels, des sous-officiers, des sapeurs-pompiers d'élite et des pompiers du Corps national des sapeurs-pompiers).

Art. 21
(Assurances)

1. Les professionnels sont assurés contre les accidents pouvant survenir en service commandé et contre les infirmités pouvant découler directement de l'exercice de leurs fonctions, aux termes de l'art. 191 de la loi régionale n° 3 de 1956 (Dispositions en matière d'organisation des services régionaux, de statut et de traitement économique des personnels de la Région), tel qu'il a été modifiée par l'art. 1^{er} de la loi régionale n° 13 du 10 novembre 1966.

Art. 22
(Réquisition de véhicules et de matériels auxiliaires)

1. En cas de nécessité, le président du Gouvernement régional peut ordonner la réquisition de véhicules et de matériels auxiliaires nécessaires à des fins institutionnelles pour le temps strictement nécessaire, sans préjudice de l'indemnisation due aux propriétaires et dont le montant doit être établi sur la base des prix courants.

2. Le commandant des opérations de secours peut, en cas de nécessité urgente, faire appel à la faculté visée au 1^{er} alinéa du présent article ; en cette occurrence, il est tenu de communiquer immédiatement sa décision au président du Gouvernement régional.

Art. 23
(Recours au Corps valdôtain des sapeurs-pompiers en cas de calamités en dehors du territoire régional)

1. À la demande des autorités compétentes, le président du Gouvernement régional peut autoriser l'intervention des professionnels en dehors du territoire régional.

2. Le président du Gouvernement régional, après avoir

da parte delle competenti autorità, può disporre, anche di propria iniziativa, l'invio del personale, di cui al comma 1, fuori del territorio regionale.

Art. 24
(Particolari incarichi)

1. Quando ricorrano eccezionali circostanze, il dirigente preposto al Comando regionale dei vigili del fuoco può destinare il personale professionista, in via temporanea, a interventi di interesse pubblico per i quali il personale del Corpo abbia particolari attitudini in dipendenza dei servizi di istituto.

2. L'incarico deve comunque avere carattere assolutamente provvisorio.

CAPO IV
DIREZIONE

Art. 25
(Struttura regionale preposta ai servizi antincendi)

1. La struttura regionale preposta ai servizi antincendi, di cui all'articolo 6, comma 2, si articola, a livello dirigenziale, in:

- a) dirigente con funzioni di direzione della struttura e funzioni ispettive, di cui all'articolo 6, comma 2;
- b) dirigente con funzioni di direzione operativa e amministrativa del Comando regionale dei vigili del fuoco, che assume la denominazione di comandante del personale professionista dei vigili del fuoco.

2. L'ulteriore articolazione della struttura e delle posizioni dirigenziali di cui al comma 1 è definita ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 45/1995.

3. Il dirigente preposto alla struttura di cui al comma 1, lett. a), è sovraordinato al dirigente preposto al Comando regionale dei vigili del fuoco.

4. In caso di assenza o di impedimento del dirigente di cui al comma 1, lett. b), le relative funzioni possono essere affidate all'ispettore antincendi direttore in possesso della maggiore anzianità di qualifica.

5. I dirigenti della struttura di cui al comma 1 sono componenti di diritto del Comitato per la protezione civile previsto dagli articoli 4 e 5 della legge regionale 31 luglio 1986, n. 37 (Interventi regionali in occasione del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversità atmosferiche).

Art. 26
(Attribuzioni particolari della struttura preposta ai servizi antincendi)

1. La struttura regionale preposta ai servizi antincendi, oltre ai compiti di cui agli articoli 9, 10, 11, 13 e 14, provvede, in particolare, a:

- a) esame, studio e formulazione di proposte per la trasposi-

obtenue l'accord des autorités compétentes, peut décider, de sa propre initiative, de faire intervenir les personnels visés au 1^{er} alinéa du présent article en dehors du territoire régional.

Art. 24
(Fonctions particulières)

1. Dans des cas exceptionnels, le dirigeant chargé du Commandement régional des sapeurs-pompiers peut affecter les professionnels, à titre temporaire, à des missions d'intérêt public pour lesquelles les personnels du Corps ont une disposition particulière du fait de leurs fonctions institutionnelles.

2. Ladite affectation doit, en tout état de cause, avoir un caractère absolument provisoire.

CHAPITRE IV
DIRECTION

Art. 25
(Structure régionale chargée des services d'incendie)

1. La structure régionale chargée des services d'incendie visée au 2^e alinéa de l'art. 6 de la présente loi est composée, à l'échelon de la direction, par :

- a) Un dirigeant exerçant les fonctions de direction et d'inspection visées au 2^e alinéa de l'art. 6 de la présente loi ;
- b) Un dirigeant exerçant les fonctions de direction opérationnelle et administrative du Commandement régional des sapeurs-pompiers ; il est le commandant des sapeurs-pompiers professionnels.

2. L'organisation du reste de la structure et des autres fonctions de direction visées au 1^{er} alinéa du présent article est définie aux termes de l'art. 8 de la LR n° 45/1995.

3. Le dirigeant chargé du commandement régional des sapeurs-pompiers est placé sous l'autorité du dirigeant de la structure visée à la lettre a) du 1^{er} alinéa du présent article.

4. En cas d'absence ou d'empêchement du dirigeant visé à la lettre b) du 1^{er} alinéa du présent article, les fonctions y afférentes peuvent être confiées à l'inspecteur d'incendie en chef qui a le plus d'ancienneté dans ce grade.

5. Les dirigeants de la structure visée au 1^{er} alinéa du présent article sont membres de droit du Comité de la protection civile prévu par les articles 4 et 5 de la loi régionale n° 37 du 31 juillet 1986 (Mesures régionales nécessaires en cas de calamités naturelles et de phénomènes météorologiques exceptionnels).

Art. 26
(Attributions particulières de la structure chargée des services d'incendie)

1. En sus des attributions visées aux articles 9, 10, 11, 13 et 14 de la présente loi, la structure régionale chargée des services d'incendie doit remplir les fonctions suivantes :

- a) Examen, étude et formulation de propositions pour la

zione in norme regionali delle direttive CEE in materia di prevenzione ed estinzione degli incendi, ovvero per l'emanazione di norme di iniziativa regionale;

- b) studi e rilevazioni statistiche ed emanazione di disposizioni concernenti le caratteristiche degli automezzi e dei materiali di soccorso, con particolare riguardo alla loro normalizzazione, anche in vista di interventi in comune con reparti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle altre strutture della protezione civile.

Art. 27
(Attribuzioni del Comando regionale
dei vigili del fuoco)

1. Il Comando regionale dei vigili del fuoco:

- a) ha la diretta responsabilità dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi antincendi affidati al personale professionista;
- b) risponde della disciplina del personale professionista e dell'applicazione nei confronti del medesimo delle disposizioni di cui al titolo II, Capo III;
- c) dispone le visite ai locali adibiti a depositi ed industrie pericolose, nonché ai controlli sui locali adibiti a pubblico spettacolo;
- d) provvede ai controlli periodici sullo stato di manutenzione delle bocche da incendio e degli impianti aventi comunque attinenza con la prevenzione degli incendi, nonché sull'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi;
- e) provvede ai servizi di vigilanza di cui all'articolo 23, comma 1, del d.lgs. 626/1994 ed alla formazione del personale di cui all'articolo 12 del decreto stesso;
- f) propone, in applicazione dell'articolo 20 della l.r. 37/1988, la chiamata in servizio temporaneo del personale volontario, per esercitazioni o particolari necessità, presso le strutture operative del Comando regionale;
- g) coordina sia gli interventi operativi che l'attività di formazione e aggiornamento con il personale volontario del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

Art. 28
(Nomina del comandante del personale
professionista dei vigili del fuoco)

1. La nomina a comandante si consegue mediante concorso per esami al quale è ammesso se in possesso del diploma di laurea:

- a) il personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco che rivesta, da almeno cinque anni, il profilo di ispettore antincendi direttore;

transposition dans la réglementation régionale des directives communautaires en matière de prévention et d'extinction des incendies, ou bien en vue de l'adoption de dispositions à l'échelon régional ;

- b) Études et relevés statistiques et adoption de dispositions concernant les caractéristiques des véhicules et des équipements de secours, notamment pour ce qui est de leur normalisation, aux fins entre autres des opérations menées en collaboration avec les compagnies du Corps national des sapeurs-pompiers et les autres structures de la protection civile.

Art. 27
(Attribution du Commandement régional
des sapeurs-pompiers)

1. Le Commandement des sapeurs-pompiers :

- a) Est directement responsable de l'organisation et du fonctionnement des services d'incendie confiés aux professionnels ;
- b) Répond de la discipline des professionnels et est chargé de l'application auxdits personnels des dispositions visées au chapitre III du titre II de la présente loi ;
- c) Dispose les contrôles sur les locaux affectés à entrepôts et les immeubles accueillant des industries dangereuses, ainsi que les contrôles sur les locaux de spectacles publics ;
- d) Assure les contrôles périodiques sur l'entretien des bornes d'incendie et des installations ayant trait à la prévention des incendies, ainsi que sur le respect des dispositions en matière de prévention des incendies ;
- e) Assure les fonctions de surveillance visées au 1^{er} alinéa de l'art. 23 du décret législatif n° 626/1994 et veille à la formation du personnel visé à l'art. 12 dudit décret ;
- f) Propose, en application de l'art. 20 de la LR n° 37/1988, l'appel temporaire des volontaires et leur affectation, pour la réalisation d'exercices ou pour des nécessités particulières, au sein des structures opérationnelles du Commandement régional ;
- g) Coordonne les opérations ainsi que l'activité de formation et de recyclage en accord avec les volontaires du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers.

Art. 28
(Nomination du commandant des professionnels
du corps des sapeurs-pompiers)

1. Les fonctions de commandant sont attribuées par voie de concours sur épreuves auquel ont vocation à participer, à condition qu'ils justifient d'une licence :

- a) Les professionnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers qui exercent depuis cinq ans au moins les fonctions d'inspecteur d'incendie en chef ;

b) il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché quello appartenente ai servizi antincendi corrispondenti di altri enti pubblici, che rivesta, da almeno cinque anni, profilo corrispondente a quello di ispettore antincendi direttore dell'Amministrazione regionale.

2. Nel caso in cui il concorso abbia dato esito negativo o sia andato deserto, la Giunta regionale, in attesa della copertura del posto, può procedere al conferimento dell'incarico ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della l.r. 45/1995, nei confronti del personale di cui al comma 1. Nel caso di cui al comma 1, lett. b), l'incarico può essere disposto nei confronti di personale per cui sia stato richiesto il comando temporaneo presso il Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

TITOLO II PERSONALE PROFESSIONISTA DEL CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO

CAPO I ORGANICO

Art. 29
(Articolazione del personale professionista
del Corpo valdostano dei vigili del fuoco)

1. Il personale professionista comprende:
- a) le qualifiche dirigenziali di cui all'articolo 25, comma 1;
 - b) il personale di cui al comma 2.

2. Il personale professionista è articolato in un'area operativa-tecnica e in un'area amministrativo-contabile. I profili professionali rientranti nelle due aree sono definiti ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 45/1995.

3. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco si avvale inoltre, per compiti ausiliari, del personale che svolge servizio di leva ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta).

Art. 30
(Personale professionista)

1. Al personale professionista si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico previste per il personale dipendente dall'Amministrazione regionale, integrate dalle disposizioni della presente legge e, in difetto, le corrispondenti norme statali.

2. Il personale professionista dell'area operativa-tecnica è escluso dall'applicazione del rapporto di lavoro a tempo parziale.

3. Le disposizioni speciali di cui agli articoli 32 e 33 e ai Capi II, III e IV del presente Titolo, in materia di reclutamen-

b) Les personnels permanents du Corps national des sapeurs-pompiers, ainsi que les personnels des services d'incendie d'autres établissements publics qui exercent, depuis cinq ans au moins, des fonctions correspondant à celles de l'inspecteur d'incendie en chef de l'Administration régionale.

2. Au cas où aucun candidat n'aurait réussi le concours en question ou ce dernier ne pourrait avoir lieu à défaut de candidats, le Gouvernement régional peut, dans l'attente que ce poste soit pourvu, attribuer les fonctions y afférentes aux personnels visés au 1^{er} alinéa du présent article, au sens du 3^e alinéa de l'art. 16 de la LR n° 45/1995. Lesdites fonctions peuvent être attribuées au personnel visé à la lettre b) du 1^{er} alinéa du présent article uniquement si ledit personnel a fait l'objet d'une demande de mise à disposition temporaire auprès du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers.

TITRE II PROFESSIONNELS DU CORPS VALDÔTAIN DES SAPEURS-POMPIERS

CHAPITRE I^{ER} ORGANIGRAMME

Art. 29
(Organisation des professionnels du Corps valdôtain
des sapeurs-pompiers)

1. Les professionnels comprennent :
- a) Les dirigeants visés au 1^{er} alinéa de l'art. 25 de la présente loi ;
 - b) Les personnels visés au 2^e alinéa du présent article.

2. Les professionnels sont répartis en deux secteurs, dont l'un à caractère technico-opérationnel et l'autre à caractère administratif et comptable. Les profils professionnels appartenant aux deux secteurs susmentionnés sont établis au sens de l'art. 8 de la LR n° 45/1995.

3. Le Corps valdôtain des sapeurs-pompiers s'adjoint, pour des fonctions complémentaires, les personnels qui accomplissent leur service militaire au sens du 1^{er} alinéa de l'art. 4 du décret législatif n° 320 du 22 avril 1994 (Dispositions d'application du Statut spécial de la Vallée d'Aoste).

Art. 30
(Professionnels)

1. Il est fait application aux professionnels des dispositions en matière de statut prévues pour les personnels de l'Administration régionale – complétées par les dispositions de la présente loi – et, à défaut, par la réglementation nationale en vigueur.

2. Les professionnels du secteur technico-opérationnel ne peuvent pas bénéficier du régime de travail à temps partiel.

3. Les dispositions spéciales visées aux articles 32 et 33 de la présente loi et aux chapitres II, III et IV du présent titre,

to, disciplina e cessazione dal servizio, sono riferite esclusivamente al personale professionista dell'area operativa-technica. In particolare, l'accesso a profili professionali dell'organico del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco diversi da quelli previsti dagli articoli 34, 35 e 36 resta disciplinato dalle disposizioni vigenti per l'accesso al ruolo unico regionale di cui alla l.r. 45/1995 e al regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta).

4. Nelle materie oggetto di riserva di legge e di delegificazione di cui all'articolo 3 della l.r. 45/1995 le disposizioni della presente legge prevalgono su quelle di cui al comma 1.

5. Le disposizioni di cui al comma 1, ai sensi degli articoli 2 e 37 della l.r. 45/1995, divengono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi regionali previsti dalla l.r. 45/1995 che contengano una disciplina sostitutiva.

6. Il personale della qualifica dirigenziale, direttiva, gli ispettori antincendi direttori, gli ispettori antincendi, i collaboratori tecnici antincendi, gli assistenti tecnici antincendi, i capi reparto e i capi squadra, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalla legge, sono ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 19 della l. 196/1978, dell'articolo 16 della l. 469/1961 e dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale; i vigili del fuoco sono agenti di polizia giudiziaria.

7. Le qualifiche di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria sono attestate con provvedimento del Presidente della Giunta regionale.

Art. 31

(Organico. Modificazioni alla l.r. 45/1995)

1. Il personale professionista sia dell'area operativa-technica sia dell'area amministrativo-contabile è inquadrato nel ruolo unico regionale di cui all'articolo 26, comma 1, della l.r. 45/1995 e nell'organico istituito dal comma 2.

2. Dopo la lett. d) del comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 45/1995, è aggiunta la seguente:

«d bis) personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.»

3. L'organico del personale professionista è indicato nella tabella riportata nell'allegato A alla presente legge.

Art. 32

(Accertamenti dell'idoneità psicofisica)

1. In considerazione del particolare tipo di lavoro presta-

en matière de recrutement, réglementation et cessation de fonctions, concernent uniquement les professionnels du secteur technico-professionnel. En particulier, l'accès aux profils professionnels de l'organigramme des professionnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers autres que ceux prévus par les articles 34, 35 et 36 de la présente loi continue d'être réglementé par les dispositions en vigueur en matière d'accès au statut unique régional visé à la LR n° 45/1995 et au règlement régional n° 6 du 11 décembre 1996 (Dispositions en matière d'accès aux organigrammes de l'administration régionale, des établissements publics non économiques dépendant de la Région et des collectivités locales de la Vallée d'Aoste).

4. Pour ce qui est des matières réservées au législateur et des matières non réglementées par la loi visées à l'art. 3 de la LR n° 45/1995, les dispositions de la présente loi l'emportent sur celles visées au 1^{er} alinéa du présent article.

5. Au sens des articles 2 et 37 de la LR n° 45/1995, les dispositions visées au 1^{er} alinéa du présent article deviennent inapplicables suite à la passation des conventions collectives régionales, prévues par ladite loi régionale, contenant une réglementation substitutive.

6. Les personnels appartenant à la catégorie des dirigeants et des directeurs, les inspecteurs d'incendie en chef, les inspecteurs d'incendie, les collaborateurs techniques d'incendie, les assistants techniques d'incendie, les chefs de section et les chefs d'équipe – dans les limites du service auquel il sont affectés et sur la base des attributions qui leur sont attribuées par la loi – sont des officiers de la police judiciaire, aux termes de l'art. 19 de la loi n° 196/1978, de l'art. 16 de la loi n° 469/1961 et du 3^e alinéa de l'art. 57 du code de procédure pénale ; les sapeurs-pompiers sont des agents de la police judiciaire.

7. La qualité d'officier et d'agent de la police judiciaire est reconnue par arrêté du président du Gouvernement régional.

Art. 31

(Organigramme. Modifications de la LR n° 45/1995)

1. Les professionnels appartenant au secteur technico-opérationnel ainsi qu'au secteur administratif et comptable font partie du cadre unique régional visé au 1^{er} alinéa de l'art. 26 de la LR n° 45/1995 et à l'organigramme créé au sens du 2^e alinéa du présent article.

2. Après la lettre d) du 1^{er} alinéa de l'art. 26 de la LR n° 45/1995 est ajoutée la lettre suivante :

«d bis) Professionnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers.»

3. L'organigramme des professionnels est indiqué dans le tableau de l'annexe A de la présente loi.

Art. 32

(Vérification des conditions d'aptitude psycho-physique)

1. Compte tenu de la particularité des fonctions exercées,

to, l'Amministrazione regionale sottopone il personale professionista a specifici controlli sanitari periodici presso l'Unità sanitaria locale (USL) o altri centri specializzati. L'USL locale provvede al rilascio di apposita attestazione di idoneità allo svolgimento del servizio.

2. Il personale professionista deve comunque essere sottoposto ai controlli di cui al comma 1 nei seguenti casi:

- a) dopo sei mesi di assenza dal servizio per motivi di salute effettuata dal dipendente in una o più riprese nell'arco dell'anno solare;
- b) su motivata proposta del comandante dei vigili del fuoco.

Art. 33

(Corsi di specializzazione e aggiornamento)

1. L'Amministrazione regionale istituisce, anche in collaborazione con altri enti od organizzazioni, corsi di specializzazione o di aggiornamento riservati al personale professionista. La frequenza di tali corsi è obbligatoria, restando a carico del bilancio della Regione le spese relative.

CAPO II RECLUTAMENTO

Art. 34

(Reclutamento dei vigili professionisti)

1. I vigili professionisti sono reclutati mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

2. Per essere ammessi al concorso, i candidati devono possedere, oltre ai requisiti generali previsti per l'accesso al ruolo unico regionale:

- a) età non inferiore ad anni diciotto e inferiore ad anni trenta, comprese le eccezioni di legge; il limite massimo di età si applica anche a coloro che siano titolari di un posto di organico presso pubbliche amministrazioni;
- b) statura non inferiore a m. 1,65;
- c) piena ed incondizionata idoneità psicofisica al disimpegno delle mansioni previste per i servizi antincendi, da accertarsi con le modalità di cui all'articolo 32.

3. Il bando di concorso può stabilire che l'ammissione alle prove sia subordinata:

- a) al superamento di test psico-attitudinali tendenti ad accertare la propensione allo svolgimento delle mansioni di vigile del fuoco;
- b) all'esito positivo dell'accertamento di cui all'articolo 32, per i candidati che abbiano superato il test psico-attitudinale.

l'Administration régionale fait subir aux professionnels des visites médicales périodiques auprès de l'Unité sanitaire locale (USL) ou d'autres centres spécialisés. L'USL pourvoit à la délivrance des certificats d'aptitude à l'exercice des fonctions en question.

2. Les professionnels doivent en tout état de cause subir les contrôles visés au 1^{er} alinéa du présent article dans les cas suivants :

- a) Après une période d'absence de six mois au cours de l'année solaire – consécutifs ou non – pour des raisons de santé ;
- b) Sur demande motivée du commandant des sapeurs-pompier.

Art. 33

(Cours de spécialisation et de recyclage)

1. L'Administration régionale organise, en collaboration avec d'autres établissements et organisations, des cours de spécialisation ou de recyclage réservés aux professionnels. La participation aux cours en question est obligatoire et les dépenses y afférentes sont à la charge du budget régional.

CHAPITRE II RECRUTEMENT

Art. 34

(Recrutement des sapeurs-pompier professionnels)

1. Les sapeurs-pompier professionnels sont recrutés par voie de concours externe sur titres et épreuves.

2. Pour participer au concours en question, tout candidat doit réunir, en sus des conditions générales prévues pour l'accès au cadre unique régional, les qualités ci-après :

- a) Avoir dix-huit ans au moins et pas plus de trente ans, sans préjudice des exceptions prévues par la loi ; la limite d'âge supérieure est également opposable aux candidats titulaires d'un emploi auprès d'une administration publique ;
- b) Avoir une taille d'au moins 1,65 m ;
- b) Justifier inconditionnellement et pleinement de l'aptitude psycho-physique requise pour l'exercice des fonctions à remplir au sein des services d'incendie ; ladite aptitude est vérifiée suivant les modalités indiquées à l'art. 32 de la présente loi.

3. L'avis de concours peut établir que l'admission aux épreuves soit subordonnée :

- a) À la réussite de tests psychologiques et d'aptitude visant à vérifier la disposition des candidats aux fonctions de sapeur-pompier ;
- b) Au résultat favorable de la vérification visée à l'art. 32 de la présente loi, pour les candidats ayant réussi les tests psychologiques et d'aptitude.

4. Il bando di concorso deve richiedere, nell'ambito di un identico profilo professionale, il possesso di particolari specializzazioni necessarie per il buon funzionamento dei servizi antincendi. In tale ipotesi, il bando di concorso deve prevedere l'effettuazione di prove differenziate, nell'ambito del concorso unico, in relazione alle differenti specializzazioni richieste.

5. Ai fini della nomina a ruolo, i vincitori del concorso di cui al comma 1 devono frequentare con esito positivo il corso di cui all'articolo 38.

Art. 35
(Reclutamento di capisquadra e capireparto)

1. I capisquadra sono reclutati mediante concorso per titoli ed esami, cui è ammesso il personale professionista con almeno cinque anni di servizio effettivo nel profilo professionale di vigile del fuoco.

2. I capireparto sono reclutati mediante concorso per titoli ed esami, cui è ammesso il personale professionista con almeno cinque anni di servizio effettivo nel profilo professionale di capisquadra.

3. Ai fini della nomina a ruolo, i vincitori dei concorsi di cui ai commi 1 e 2 devono frequentare con esito positivo il corso di cui all'articolo 38.

Art. 36
(Reclutamento degli assistenti tecnici antincendi, dei collaboratori tecnici antincendi, degli ispettori antincendi e degli ispettori antincendi direttori)

1. Il reclutamento degli assistenti tecnici antincendi, dei collaboratori tecnici antincendi, degli ispettori antincendi e degli ispettori antincendi direttori ha luogo mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

2. Ai fini della nomina a ruolo, i vincitori dei concorsi di cui al comma 1 devono frequentare con esito positivo il corso di cui all'articolo 38.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 2, lett. b) e c), e comma 3.

4. Il limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi del presente articolo è fissato nell'età non superiore ad anni 30, salvo le elevazioni previste dalle disposizioni vigenti; tale limite non potrà in nessun caso eccedere gli anni 35.

5. Nei confronti del personale di ruolo appartenente al Corpo valdostano dei vigili del fuoco, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed ai corrispondenti corpi delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome non trova applicazione il limite massimo d'età.

Art. 37
(Riserva di posti e valutazione dei titoli)

1. Il quindici per cento dei posti dell'area operativa-tecnica messi a concorso pubblico è riservato ai candidati che

4. L'avis de concours doit demander, dans le cadre du même profil professionnel, que les candidats justifient de spécialisations particulières, nécessaires au bon fonctionnement des services d'incendie. L'avis de concours doit donc prévoir des épreuves différenciées, dans le cadre du même concours, compte tenu des spécialisations requises.

5. Pour être titularisés, les lauréats du concours visé au 1^{er} alinéa du présent article sont tenus de fréquenter et de réussir le cours visé à l'art. 38 de la présente loi.

Art. 35
(Recrutement des chefs d'équipe et des chefs de section)

1. Les chefs d'équipe sont recrutés par voie de concours sur titres et épreuves auquel ont vocation à participer les professionnels qui justifient d'au moins cinq ans de service effectif dans le profil professionnel de sapeur-pompier.

2. Les chefs de section sont recrutés par voie de concours sur titres et épreuves, auquel ont vocation à participer les professionnels justifiant d'au moins cinq ans de service effectif dans le profil professionnel de chef d'équipe.

3. Pour être titularisés, les lauréats des concours visés aux 1^{er} et 2^e alinéas du présent article sont tenus de fréquenter et de réussir le cours visé à l'art. 38 de la présente loi.

Art. 36
(Recrutement des assistants techniques d'incendie, des collaborateurs techniques d'incendie, des inspecteurs d'incendie et des inspecteurs d'incendie en chef)

1. Le recrutement des assistants techniques d'incendie, des collaborateurs techniques d'incendie, des inspecteurs d'incendie et des inspecteurs d'incendie en chef a lieu par voie de concours externe sur titres et épreuves.

2. Pour être titularisés, les lauréats des concours visés au 1^{er} alinéa du présent article sont tenus de fréquenter et de réussir le cours visé à l'art. 38 de la présente loi.

3. Les dispositions visées au 2^e alinéa, lettres b) et c), et au 3^e alinéa de l'art. 34 de la présente loi sont mises en application.

4. La limite d'âge supérieure pour la participation aux concours visés au présent article est fixée à 30 ans, sans préjudice des reports prévus par les dispositions en vigueur en la matière; en tout état de cause, ladite limite ne peut dépasser les 35 ans.

5. La limite d'âge supérieure n'est pas opposable au personnel titulaire du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers, du Corps national des sapeurs-pompiers et des corps correspondants des Régions à statut spécial et des Provinces autonomes.

Art. 37
(Postes réservés et appréciation des titres)

1. Un pourcentage de quinze pour cent des postes du secteur technico-opérationnel ouverts aux concours est réservé

abbiano prestato servizio militare di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco o nei corrispondenti servizi delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome.

2. Costituiscono titolo da valutarsi secondo le modalità stabilite nell'articolo 32 del regolam. reg. 6/1996:

- a) l'aver prestato servizio come professionista nel Corpo valdostano dei vigili del fuoco;
- b) l'aver prestato servizio come permanente nei profili dell'area operativa-tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o nei corrispondenti servizi delle Regioni a statuto speciale;
- c) l'aver prestato servizio di leva tra i vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del d.lgs. 320/1994 e/o della legge 13 ottobre 1950, n. 913 (Incorporamento di unità di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco);
- d) l'aver prestato lodevole servizio come personale volontario dei vigili del fuoco per un minimo di tre anni;
- e) l'essere orfani di vigili del fuoco deceduti per cause di servizio.

Art. 38
(Corsi di formazione)

1. I vincitori dei concorsi di cui agli articoli 34 e 36, se non appartenenti al ruolo unico regionale, sono assunti a tempo determinato durante il quale devono frequentare un corso, a carico dell'Amministrazione regionale, presso le scuole centrali antincendi o altra organizzazione qualificata. Gli idonei al corso ottengono la nomina a ruolo. I non idonei cessano dal servizio. Qualora il mancato conseguimento dell'idoneità sia stato causato da motivi di forza maggiore, i non idonei possono essere ammessi a frequentare un corso successivo durante il quale sono nuovamente assunti in servizio a tempo determinato e al termine del quale, se ancora non idonei, perdono il diritto alla nomina.

2. I vincitori dei concorsi di cui agli articoli 34 e 36, se dipendenti da amministrazioni o enti pubblici, con esclusione dell'Amministrazione regionale, o da privati, devono frequentare il corso di cui al comma 1; agli stessi si applicano le disposizioni dell'articolo 39, comma 2.

3. I vincitori dei concorsi di cui agli articoli 34, 35 e 36, se appartenenti al ruolo unico regionale, devono frequentare un corso, a carico dell'Amministrazione regionale, presso le scuole centrali antincendi o altra organizzazione qualificata. Gli idonei al corso ottengono l'avanzamento. I non idonei, qualora il mancato conseguimento dell'idoneità sia stato causato da motivi di forza maggiore, possono essere ammessi a frequentare un corso successivo al termine del quale, se ancora non idonei, perdono il diritto all'avanzamento o alla nomina.

aux candidats qui ont accompli leur service militaire au sein du Corps national des sapeurs-pompiers ou des corps correspondants des Régions à statut spécial et des Provinces autonomes.

2. Les conditions indiquées ci-après sont considérées comme titres à apprécier suivant les modalités prévues par l'art. 32 du règlement régional n° 6/1996 :

- a) Service accompli au sein du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers en qualité de professionnel ;
- b) Service accompli, en qualité de personnel permanent, dans les emplois du secteur technico-opérationnel du Corps national des sapeurs-pompiers ou au sein des services correspondants des Régions à statut spécial ;
- c) Service militaire accompli en tant que sapeur-pompier, au sens du 1^{er} alinéa de l'art. 4 du décret législatif n° 320/1994 et/ou de la loi n° 913 du 13 octobre 1950 (Incorporation de recrues dans le Corps national des sapeurs-pompiers) ;
- d) Service louable accompli en tant que sapeur-pompier volontaire pendant trois ans au moins ;
- e) État d'orphelin d'un sapeur-pompier décédé dans l'exercice de ses fonctions.

Art. 38
(Cours de formation)

1. Les lauréats des concours visés aux articles 34 et 36 de la présente loi, s'ils n'appartiennent pas au cadre unique régional, sont recrutés sous contrat à durée déterminée ; pendant cette période, ils ont tenu de participer, aux frais de l'Administration régionale, à un cours organisé auprès des écoles centrales d'incendie ou d'autres organisations agréées. Le candidat jugé apte est titularisé. Le candidat qui n'est pas jugé apte cesse ses fonctions. Si le candidat n'est pas jugé apte pour des raisons de force majeure, il peut être admis à participer à un autre cours, pendant lequel il est de nouveau recruté sous contrat à durée déterminée ; s'il n'obtient pas l'aptitude à l'issue de ce deuxième cours il perd son droit à la titularisation.

2. Les lauréats des concours visés aux articles 34 et 36 de la présente loi, s'ils sont titulaires d'un emploi au sein d'administrations ou établissements publics – à l'exclusion de l'Administration régionale – ou chez des particuliers, sont tenus de participer au cours visé au 1^{er} alinéa du présent article ; il est fait application à leur égard des dispositions du 2^e alinéa de l'art. 39 de la présente loi.

3. Les lauréats des concours visés aux articles 34, 35 et 36 de la présente loi, s'ils appartiennent au cadre unique régional, sont tenus de fréquenter, aux frais de l'Administration régionale, un cours auprès des écoles centrales d'incendie ou d'autres organisations agréées. Le candidat jugé apte obtient l'avancement. Le candidat qui n'est pas jugé apte pour des raisons de force majeure peut être admis à participer à un autre cours à l'issue duquel, s'il est de nouveau jugé non apte, il perd son droit à l'avancement ou à la titularisation.

4. L'ammissione ai corsi è subordinata all'esito positivo dell'accertamento di cui all'articolo 32, salvo il caso in cui questo sia già stato effettuato ai sensi dell'articolo 34, comma 3.

Art. 39

(Trattamento economico per la frequenza ai corsi)

1. Ai partecipanti ai corsi di cui all'articolo 38 che non appartengono al ruolo unico regionale e che non siano dipendenti da amministrazioni o enti pubblici o da privati, è attribuito, durante il periodo di permanenza presso le scuole centrali antincendi o altre organizzazioni qualificate, il trattamento economico previsto per il profilo professionale del vigile del fuoco ridotto di un quinto e non competono le indennità collegate all'effettiva prestazione del servizio.

2. Ai partecipanti ai corsi di cui all'articolo 38, comma 2, compete un assegno di frequenza in misura da stabilirsi in sede di contrattazione collettiva regionale prevista dall'articolo 37 della l.r. 45/1995.

3. Il personale del ruolo unico regionale che partecipa ai corsi di cui all'articolo 38 è considerato in servizio a tutti gli effetti e percepisce il trattamento economico in godimento con esclusione delle indennità collegate all'effettiva prestazione del servizio.

4. Sono rimborsate le spese di vitto e alloggio, se non forniti dalle scuole, e le spese di trasferimento di inizio e fine corso, con le modalità e nelle misure previste per il personale regionale.

CAPO III
NORME DISCIPLINARI

Art. 40
(Disciplina)

1. Il personale professionista è soggetto alle sanzioni disciplinari previste dal Titolo IV, Capo VII, della l.r. 3/1956, modificato dalle leggi regionali 10 novembre 1966, n. 13, 30 aprile 1980, n. 18 e 12 maggio 1986, n. 23, integrate dalle disposizioni del presente Capo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fino alla stipulazione del primo contratto collettivo regionale, di cui alla l.r. 45/1995, che contenga una disciplina sostitutiva di quella legislativa.

Art. 41
(Censura)

1. La censura è inflitta per:

- a) alterazione o modificazione dell'uniforme o del tesserino di riconoscimento nonché negligenza nella loro cura;
- b) uso non autorizzato dell'abito civile in servizio;

4. L'admission aux cours en question est subordonnée au résultat favorable de la vérification visée à l'art. 32 de la présente loi, sauf si celle-ci a déjà été effectuée au sens du 3^e alinéa de l'art. 34 de la présente loi.

Art. 39

(Traitement pour la participation aux cours)

1. Les candidats qui participent aux cours visés à l'art. 38 de la présente loi, qui n'appartiennent pas au cadre unique régional et ne sont pas titulaires d'un emploi au sein d'administrations ou établissements publics ou chez des particuliers, ont droit, pendant la période de séjour auprès des écoles centrales d'incendie ou des autres organisations agréées, au traitement prévu pour l'emploi de sapeur-pompier professionnel réduit d'un cinquième et exception faite des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions.

2. Les candidats qui participent aux cours visés au 2^e alinéa de l'art. 38 de la présente loi ont droit à une allocation de fréquence dont le montant est établi lors de la négociation collective à l'échelon régional prévue par l'art. 37 de la LR n° 45/1995.

3. Les personnels du cadre unique régional qui participent aux cours visés à l'art. 38 de la présente loi sont considérés comme étant en service et ont droit au traitement habituel, exception faite des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions.

4. Les frais d'hébergement et de nourriture, si ces derniers ne sont pas fournis par les écoles, ainsi que les frais de déplacement au début et à la fin du cours sont remboursés suivant les modalités et les montants prévus pour le personnel régional.

CHAPITRE III
DISPOSITIONS DISCIPLINAIRES

Art. 40
(Discipline)

1. Les professionnels sont soumis aux sanctions disciplinaires prévues par le titre IV, chapitre VII, de la LR n° 3/1956, tel qu'il a été modifié par les lois régionales n° 13 du 10 novembre 1966, n° 18 du 30 avril 1980 et n° 23 du 12 mai 1986, complétées par les dispositions du présent chapitre.

2. Les dispositions visées au 1^{er} alinéa du présent article s'appliquent jusqu'à la passation de la première convention collective régionale visée à la LR n° 45/1995 contenant une réglementation qui remplace celle prévue par la loi.

Art. 41
(Blâme)

1. Le blâme est infligé dans les cas suivants :

- a) Altération ou modification de l'uniforme ou de la carte personnelle ou négligence dans leur entretien ;
- b) Utilisation non autorisée d'habits autres que l'uniforme pendant le service ;

- c) impiego della rete radio per comunicazioni estranee al servizio;
- d) uso del dispositivo di allarme ottico e acustico nel corso di spostamenti non urgenti per servizio.

Art. 42
(Riduzione temporanea dello stipendio)

1. La riduzione temporanea dello stipendio è inflitta per:

- a) abituale abuso di bevande alcoliche;
- b) aver usato modi inurbani o sconvenienti verso il pubblico;
- c) aver usato linguaggio sconveniente nel corso di comunicazioni radio;
- d) uso non autorizzato e ingiustificato di automezzo di servizio;
- e) negligenza nella cura dei mezzi di soccorso di dotazione individuale o collettiva;
- f) negligenza nel comando e nel mantenimento della disciplina;
- g) omessa segnalazione di guasti riscontrati nelle attrezzature di soccorso di uso collettivo.

Art. 43
(Sospensione temporanea dalla qualifica e dalle funzioni, con privazione dello stipendio)

1. La sospensione temporanea dalla qualifica e dalle funzioni, con privazione dello stipendio, è inflitta per:

- a) aver prestato o costretto dipendenti a prestare, durante il servizio, opere estranee al servizio;
- b) assenza o abbandono, non giustificati, del servizio di soccorso, quando ciò non comprometta le operazioni;
- c) disturbo delle comunicazioni radio di servizio con intrusioni e commenti non aventi attinenza con il servizio;
- d) uso di sostanze stupefacenti;
- e) ubriachezza abituale;
- f) parzialità, ingiustizia palese, modi abituali sconvenienti e qualunque abuso di autorità commesso verso i dipendenti;
- g) uso di modi inurbani o sconvenienti durante la permanenza, per motivi di servizio, in casa di terzi.

- c) Utilisation du réseau radio pour des communications n'ayant pas trait au service ;
- d) Utilisation du dispositif d'alarme optique et acoustique en cas de déplacements non urgents pour des raisons de service.

Art. 42
(Réduction temporaire du traitement)

1. La réduction temporaire du traitement est infligée dans les cas suivants :

- a) Abus habituel de boissons alcooliques ;
- b) Comportement incivil ou malséant vis-à-vis du public ;
- c) Emploi d'un langage malséant lors des communications radio ;
- d) Utilisation non autorisée et injustifiée des véhicules de service ;
- e) Négligence dans l'entretien des véhicules de secours à usage individuel ou collectif ;
- f) Négligence dans les fonctions de commandement ou de maintien de la discipline ;
- g) Non communication des pannes des équipements de secours à usage collectif éventuellement constatées.

Art. 43
(Suspension temporaire de l'emploi et des fonctions, avec suppression du traitement)

1. La suspension temporaire de l'emploi et des fonctions, avec suppression du traitement, est infligée dans les cas suivants :

- a) Accomplissement, pendant le service, d'opérations n'ayant pas trait à ce dernier ou pression à l'égard des personnels afin qu'ils accomplissent de telles opérations ;
- b) Absence ou abandon injustifiés du service de secours, lorsque l'absence ou l'abandon ne compromettent pas les opérations en cours ;
- c) Perturbation des communications radio par des interventions et des commentaires n'ayant pas trait au service ;
- d) Consommation de stupéfiants ;
- e) État d'ivresse habituel ;
- f) Partialité, injustice évidente, comportement malséant habituel et tout autre abus d'autorité envers le personnel ;
- g) Comportement incivil ou malséant chez des tiers pendant le service.

Art. 44
(Destituzione)

1. La destituzione è adottata per:

- a) assenza o abbandono, non giustificati, del servizio di soccorso, quando ciò risulti pregiudizievole alle operazioni;
- b) soppressione o alterazione di prove di reati commessi da terzi nella materia di competenza dei vigili del fuoco;
- c) aver provocato dolosamente incendio o altro sinistro la cui prevenzione sia compito dei vigili del fuoco;
- d) aver commesso reati dolosi nei confronti delle persone e delle cose affidate alla protezione dei vigili del fuoco nel corso degli interventi;
- e) tossicodipendenza abituale.

CAPO IV
CESSAZIONE DAL SERVIZIO

Art. 45
(Limiti di età)

1. Il personale professionista dell'area operativa-tecnica del Corpo valdostano dei vigili del fuoco cessa normalmente dal servizio con gli stessi limiti di età in vigore per il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Il personale professionista dell'area operativa-tecnica che non abbia maturato un'anzianità di servizio utile ai fini pensionistici può essere trattenuto in servizio fino al raggiungimento di tale anzianità e comunque non oltre il sessantacinquesimo anno di età, a condizione che transiti o nell'area amministrativo-contabile del personale professionista o in altro organico dell'Amministrazione regionale, anche in soprannumero.

3. Al personale di cui al comma 2 non si applica l'articolo 28, commi 6 e 7, della l.r. 45/1995, salvo che per il nuovo posto siano richiesti specifici requisiti di professionalità.

Art. 46
(Perdita dell'idoneità al servizio)

1. La perdita delle condizioni psicofisiche di idoneità è accertata secondo le modalità previste dall'articolo 32.

2. Al personale professionista che abbia perduto l'idoneità psicofisica si applicano le disposizioni previste per il personale regionale in materia di dispensa per inabilità fisica.

3. Al personale professionista che abbia perduto l'idoneità psicofisica ai sensi del comma 1, ma che risulti idoneo

Art. 44
(Démission d'office)

1. La démission d'office est prononcée dans les cas suivants :

- a) Absence ou abandon non justifiés du service de secours, lorsque cela peut porter préjudice à la réussite des opérations en cours ;
- b) Suppression ou altération de preuves de délits commis par des tiers dans les domaines relevant des sapeurs-pompiers ;
- c) Déclenchement dolosif d'un incendie ou d'un autre sinistre dont la prévention relève des sapeurs-pompiers ;
- d) Accomplissement de délits intentionnels affectant les personnes et les biens confiés, aux fins de leur protection, aux sapeurs-pompiers, pendant les opérations ;
- e) Toxicomanie.

CHAPITRE IV
CESSATION DE FONCTIONS

Art. 45
(Limites d'âge)

1. Les professionnels du secteur technico-opérationnel du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers cessent leurs fonctions, en règle générale, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge prévue pour les personnels permanents du Corps national des sapeurs-pompiers.

2. Les professionnels du secteur technico-opérationnel qui ne justifient pas d'une ancienneté suffisante pour bénéficier de la pension de retraite peuvent continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'à ce qu'ils atteignent l'ancienneté requise et, en tout état de cause, jusqu'à soixante-cinq ans maximum, à condition qu'ils acceptent d'être mutés au secteur administratif et comptable ou dans un autre organigramme de l'Administration régionale, même à titre de personnel surnuméraire.

2. Aux personnels visés au 2^e alinéa du présent article ne s'appliquent pas les 7^e et 8^e alinéas de l'art. 28 de la LR n° 45/1995, sauf si des conditions professionnelles spécifiques sont requises pour l'accès au nouveau poste.

Art. 46
(Perte de l'aptitude à l'exercice des fonctions)

1. La perte des conditions d'aptitude psycho-physique est constatée suivant les modalités prévues par l'art. 32 de la présente loi.

2. Aux professionnels ne répondant plus aux conditions d'aptitude psycho-physique s'appliquent les dispositions prévues pour les personnels régionaux en matière de licenciement pour inaptitude physique.

3. Pour ce qui est des professionnels ne répondant plus aux conditions d'aptitude psycho-physique au sens du 1^{er} ali-

ad altre mansioni, l'Amministrazione regionale applica, ai sensi dell'articolo 28 della l.r. 45/1995, la mobilità secondo le procedure di cui all'articolo 43, comma 1, lett. a) e c), e all'articolo 44 del regolam. reg. 6/1996.

Art. 47
(Mobilità. Modificazioni alla l.r. 45/1995)

1. Il comma 10 dell'articolo 28 della l.r. 45/1995 è sostituito dal seguente:

«10. Non è ammessa la mobilità dagli altri organici a quelli del Corpo forestale valdostano e del personale professionista dell'area operativo-tecnica del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.»

Art. 48
(Iscrizione tra i vigili
del fuoco volontari)

1. Il personale professionista dell'area operativa-tecnica, non più in servizio, può essere iscritto, a domanda, tra i vigili del fuoco volontari, con il profilo professionale del personale volontario corrispondente a quello posseduto al momento della cessazione dal servizio, in soprannumero e fino all'età di 65 anni, salvo i casi in cui la risoluzione del rapporto di impiego sia dovuta a destituzione o dispensa.

TITOLO III
NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I
MODALITÀ DI TRASFERIMENTO

Art. 49
(Trasferimento di personale al Corpo
valdostano dei vigili del fuoco)

1. Nella prima attuazione della presente legge, il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del Comando della Valle d'Aosta è trasferito, a domanda, con decorrenza giuridica ed economica dal primo giorno del mese successivo alla data del provvedimento di trasferimento, nell'organico del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco di cui all'articolo 31. Al personale stesso sono attribuite le qualifiche funzionali corrispondenti ai profili professionali rivestiti nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco sulla base delle corrispondenze stabilite nell'allegato B.

2. Il personale trasferito ai sensi del comma 1 conserva l'anzianità giuridica maturata presso l'ente di provenienza. Si applica l'articolo 15, comma 2, della legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 relativa al personale regionale).

3. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del Comando della Valle d'Aosta deve esercitare l'opzione per il trasferimento nell'organico del personale professionista del

néa du présent article mais étant encore en mesure d'exercer d'autres fonctions, l'Administration régionale recourt, au sens de l'art. 28 de la LR n° 45/1995, à la mobilité, suivant les procédures visées à l'art. 43, 1^{er} alinéa, lettres a) et c), et à l'art. 44 du règlement régional n° 6/1996.

Art. 47
(Mobilité. Modifications de la LR n° 45/1995)

1. Le 10^e alinéa de l'art. 28 de la LR n° 45/1995 est remplacé comme suit :

«10. La mobilité du personnel de tout autre organigramme à ceux du Corps forestier valdôtain et des professionnels du secteur technico-opérationnel du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers n'est pas admise.»

Art. 48
(Immatriculation au fichier
des sapeurs-pompiers volontaires)

1. Les professionnels du secteur technico-opérationnel qui n'exercent plus leurs fonctions peuvent être immatriculés, s'ils le demandent, au fichier des sapeurs-pompiers volontaires, dans un emploi des personnels volontaires équivalent à celui dont ils étaient titulaires lors de la cessation de fonctions, à titre de personnels surnuméraires et jusqu'à l'âge de 65 ans maximum, sauf si la cessation de fonctions découle de la démission d'office ou du licenciement.

TITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

CHAPITRE I^{ER}
MODALITÉS RELATIVES À LA MUTATION

Art. 49
(Mutation de personnels au sein du Corps
valdôtain des sapeurs-pompiers)

1. Lors de la première application de la présente loi, les personnels du Corps national des sapeurs-pompiers du Commandement de la Vallée d'Aoste sont mutés, s'ils le demandent, à l'organigramme des professionnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers visé à l'art. 31 de la présente loi. L'application du nouveau statut et du traitement y afférent court à compter du premier jour du mois qui suit celui de l'acte de mutation. Lesdits personnels sont mutés dans des emplois correspondant à ceux dont ils étaient titulaires au sein du Corps national des sapeurs-pompiers, sur la base des correspondances indiquées dans l'annexe B de la présente loi.

2. Les personnels mutés au sens du 1^{er} alinéa conservent l'ancienneté dont ils justifiaient au sein de l'établissement d'origine. Il est fait application du 2^e alinéa de l'art. 15 de la loi régionale n° 68 du 24 octobre 1989 (Dispositions découlant de la réglementation prévue par la convention 1988/1990 relative au personnel régional).

3. Les personnels du Corps national des sapeurs-pompiers du Commandement de la Vallée d'Aoste doivent opérer le choix d'être mutés à l'organigramme des professionnels du

Corpo valdostano dei vigili del fuoco entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. La Giunta regionale è autorizzata a riaprire i termini di cui al comma 3 entro trenta giorni dalla sottoscrizione del primo contratto collettivo regionale, fissando il termine entro il quale il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del Comando della Valle d'Aosta deve esercitare l'opzione per il trasferimento nell'organico del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano anche al personale che sia stato assegnato al Comando dei vigili del fuoco della Valle d'Aosta per un periodo minimo di cinque anni e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti in servizio presso altra sede del Ministero dell'interno.

6. Il personale in servizio presso il Comando dei vigili del fuoco della Valle d'Aosta che abbia optato per il trasferimento previsto dal comma 1, che sia risultato vincitore di concorso per il profilo di caposquadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e che abbia acquisito l'idoneità in corsi di qualificazione, è inquadrato nel corrispondente posto di caposquadra dell'organico del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

Art. 50
(Particolari modalità per la prima
copertura dei posti vacanti)

1. I candidati residenti in Valle d'Aosta che sono risultati idonei nel concorso nazionale per vigile del fuoco e che alla data di entrata in vigore della presente legge facciano parte dei contingenti avviati o da avviare ai corsi di formazione professionale presso le scuole centrali antincendi possono presentare domanda di inquadramento nell'organico del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

2. L'inquadramento è subordinato alla frequenza con esito positivo del corso di formazione professionale. Si applicano le disposizioni dell'articolo 49.

3. I posti in organico rimasti vacanti, dopo il trasferimento alla Regione di cui all'articolo 49 e ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono ricoperti, nella prima applicazione della presente legge, mediante concorso riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, trasferito alla Regione ai sensi dell'articolo 48 della l. 196/1978.

Qualora, dopo il trasferimento alla Regione del personale del Comando della Valle d'Aosta, risulti vacante il posto di comandante dei vigili del fuoco, si procede alla copertura mediante concorso riservato al personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco trasferito ai sensi dell'articolo 49 che, in possesso del previsto diploma di laurea, riveste il profilo di ispettore antincendi direttore o ispettore antincendi. Nelle more di espletamento del concorso, per il conferimento dell'incarico dirigenziale di comandante dei vigili del fuoco, si applica l'articolo 28, comma 2.

Corps valdôtain des sapeurs-pompiers dans les cent quatre-vingt jours qui suivent la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

4. Dans les trente jours qui suivent la signature de la première convention collective régionale, le Gouvernement régional est autorisé à fixer un nouveau délai dans lequel les personnels du Corps national des sapeurs-pompiers du Commandement de la Vallée d'Aoste peuvent choisir d'être mutés à l'organigramme des professionnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers.

5. Les dispositions des 1^{er}, 2^e et 3^e alinéas du présent article s'appliquent également aux personnels affectés au Commandement des sapeurs-pompiers de la Vallée d'Aoste pour une période d'au moins cinq ans et qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, exercent leurs fonctions au sein d'un autre organisme du ministère de l'Intérieur.

6. Les personnels en fonctions au sein du Commandement des sapeurs-pompiers de la Vallée d'Aoste qui ont choisi la mutation visée au 1^{er} alinéa du présent article, qui ont réussi le concours pour chef d'équipe du Corps national des sapeurs-pompiers et qui ont obtenu l'aptitude lors des cours de formation, sont titularisés dans l'emploi correspondant de chef d'équipe de l'organigramme des professionnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers.

Art. 50
(Modalités particulières relatives à la couverture
des postes vacants)

1. Les candidats qui résident en Vallée d'Aoste, qui ont obtenu l'aptitude lors du concours national pour sapeurs-pompiers et qui font partie, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, des contingents qui ont commencé ou doivent commencer les cours de formation professionnelle auprès des écoles centrales d'incendie, peuvent demander à être titularisés dans l'organigramme des professionnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers.

2. Ladite titularisation est subordonnée à la participation et à la réussite au cours de formation professionnelle. Il est fait application des dispositions de l'art. 49 de la présente loi.

3. Les postes vacants de l'organigramme, après la mutation à la Région visée à l'art. 49 de la présente loi et aux 1^{er} et 2^e alinéas du présent article, sont pourvus, lors de la première application de la présente loi, par voie de concours réservé aux personnels du Corps national des sapeurs-pompiers mutés à la Région aux termes de l'art. 48 de la loi n° 196/1978.

4. Au cas où, après la mutation à la Région du personnel du Commandement de la Vallée d'Aoste, le poste de commandant des sapeurs-pompiers s'avérerait vacant, il est pourvu par voie de concours réservé aux personnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers mutés au sens de l'art. 49 de la présente loi, qui justifient de la licence requise et qui occupent un emploi d'inspecteur d'incendie en chef ou d'inspecteur d'incendie. Dans l'attente du déroulement du concours, les fonctions de commandant des sapeurs-pompiers sont attribuées suivant les dispositions du 2^e alinéa de l'art. 28 de la présente loi.

Art. 51
(Inquadramenti)

1. Il personale indicato negli articoli 49 e 50 è inquadrato, a domanda, nel Corpo valdostano dei vigili del fuoco, anche in posizione di soprannumero.

Art. 52
(Personale statale in posizione di comando)

1. Il Presidente della Giunta regionale può chiedere, in relazione all'esigenza di garantire la continuità delle prestazioni ai sensi dell'articolo 83 del d.p.r. 182/1982, alle competenti autorità statali il comando, presso il Corpo valdostano dei vigili del fuoco, del personale del Corpo nazionale, già in servizio presso il Comando della Valle d'Aosta, che eventualmente non opti per il passaggio nei ruoli regionali ai sensi dell'articolo 48 della l. 196/1978.

2. Nel caso dei comandi di cui al comma 1 non trova applicazione il limite temporale di cui all'articolo 29, comma 2, della l.r. 45/1995.

CAPO II
TRATTAMENTO ECONOMICO E
INDENNITÀ ACCESSORIE

Art. 53
(Trattamento economico)

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 37 della l.r. 45/1995 e fino al primo contratto collettivo regionale che contenga una disciplina del rapporto di lavoro del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, al personale professionista dei vigili del fuoco trasferito alla Regione ai sensi del Titolo III, Capo I, è riconosciuto lo stesso trattamento economico di base e accessorio spettante al personale regionale delle corrispondenti qualifiche funzionali, salvo quanto previsto dall'articolo 54.

2. I servizi di vigilanza e di prevenzione sono remunerati con il compenso per lavoro straordinario nelle misure corrispondenti a ciascuna qualifica funzionale.

3. Nel caso in cui, all'atto del trasferimento, il trattamento economico lordo composto dagli emolumenti fissi, continuativi ed aventi carattere di generalità, con esclusione dell'indennità di rischio limitatamente al personale professionista dell'area operativa-tecnica, sia inferiore a quello in godimento presso l'ente di provenienza, la differenza è conservata a titolo di assegno ad personam non riassorbibile.

Art. 54
(Indennità di rischio e indennità
notturna e festiva)

1. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo regionale che ha decorrenza dalla data di inquadramento nel ruolo unico regionale, e che contenga una disciplina sostitutiva, al personale professionista dell'area operativa-tecnica

Art. 51
(Titularisations)

1. Les personnels indiqués aux articles 49 et 50 sont titularisés sur leur demande, au sein du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers, même en qualité de personnels surnuméraires.

Art. 52
(Mise à disposition de personnels de l'État)

1. Le président du Gouvernement régional peut demander aux autorités nationales compétentes, compte tenu de l'exigence de garantir la continuité des prestations aux termes de l'art. 83 du DPR n° 182/1982, la mise à disposition du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers des personnels du Corps national déjà en service auprès du Commandement de la Vallée d'Aoste et qui n'auraient pas choisi d'être mutés aux cadres régionaux aux termes de l'art. 48 de la loi n° 196/1978.

2. Pour ce qui est de la mise à disposition visée au 1^{er} alinéa du présent article, il n'est pas fait application de la limite temporelle visée au 2^e alinéa de l'art. 29 de la LR n° 45/1995.

CHAPITRE II
TRAITEMENT ET
INDEMNITÉS ACCESSOIRES

Art. 53
(Traitement)

1. En application des dispositions de l'art. 37 de la LR n° 45/1995 et jusqu'à la passation de la première convention collective régionale contenant une réglementation du rapport de travail des professionnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers, les sapeurs-pompiers professionnels mutés à la Région au sens du titre III, chapitre I^{er} de la présente loi, ont droit aux mêmes traitements fixe et accessoire prévus pour le personnel régional des grades correspondants, sans préjudice des dispositions de l'art. 54 de la présente loi.

2. Les services de contrôle et de prévention donnent droit au traitement prévu pour les heures supplémentaires selon les montants correspondant à chaque grade.

3. Au cas où au moment de la mutation, le traitement brut – comprenant les émoluments fixes ayant un caractère continu et général, à l'exclusion, limitativement aux professionnels du secteur technico-opérationnel, de l'indemnité de risque – serait inférieur à celui dont lesdits personnels bénéficiaient dans l'établissement d'origine, la différence est conservée à titre d'allocation *ad personam* ne pouvant pas être résorbée.

Art. 54
(Indemnité de risque et indemnité de travail de nuit
et pendant les jours fériés)

1. Jusqu'à la passation de la première convention collective régionale valable à compter de la date de titularisation dans le cadre unique régional et contenant une réglementation substitutive, les professionnels du secteur technico-opé-

del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, in aggiunta al trattamento economico di cui all'articolo 53, sono corrisposte, nelle stesse misure e con le stesse modalità previste per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'indennità di rischio e l'indennità di servizio notturno e festivo, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, riguardanti il comparto del personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e sottoscritti il 5 aprile 1996 e il 4 settembre 1996 per il personale dei livelli e il 10 novembre 1997 per il personale con qualifica dirigenziale, in sostituzione della maggiorazione oraria di cui all'articolo 10 della legge regionale 19 agosto 1992, n. 42 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1991-1993 relativa al personale regionale).

Art. 55
(Trattamento di quiescenza)

1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, trasferito, ai sensi dell'articolo 49 o inquadrato ai sensi dell'articolo 50, nell'organico del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, è iscritto, a decorrere dalla stessa data, all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (INPDAP).

Art. 56
(Regolamento di applicazione della legge)

1. Nel rispetto delle norme definite dalla presente legge sono disciplinati, in particolare, con regolamento regionale, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge:

- a) la frequenza dei corsi di specializzazione necessari per la nomina;
- b) le dotazioni di automezzi, di materiale e di vestiario e le loro caratteristiche;
- c) gli accertamenti dell'idoneità psicofisica;
- d) l'organizzazione e la fruizione del servizio interno di mensa;
- e) il gruppo sportivo dei vigili del fuoco;
- f) i particolari incarichi di cui all'articolo 24.

TITOLO IV
NORME PER IL PASSAGGIO
DELLE FUNZIONI

Art. 57
(Trasferimento dei beni alla Regione)

1. I beni immobili e mobili dello Stato, ivi compresi quelli registrati, in uso al Comando dei vigili del fuoco della Valle d'Aosta sono trasferiti alla Regione secondo le modalità di cui al Titolo I, Capo II, della l. 196/1978.

rationnel du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers, en sus du traitement visé à l'art. 53 de la présente loi, ont droit – selon les montants et les modalités prévues pour le Corps national des sapeurs-pompiers – à l'indemnité de risque et à l'indemnité pour le travail de nuit et des jours fériés – prévues par les conventions collectives nationales du travail pour les personnels des entreprises et des administrations de l'État ayant une organisation autonome, signées, pour les personnels appartenant aux grades, le 5 avril 1996 et le 4 septembre 1996 et, pour les personnels de la catégorie de direction, le 10 novembre 1997 – en substitution de la majoration horaire prévue par l'art. 10 de la loi régionale n° 42 du 19 août 1992 (Dispositions découlant de la réglementation prévue par l'accord relatif au personnel régional au titre de la période 1991/1993).

Art. 55
(Pension de retraite)

1. Les personnels du Corps national des sapeurs-pompiers mutés au sens de l'art. 49 ou titularisés au sens de l'art. 50 de la présente loi à l'organigramme des professionnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers, sont inscrits, à compter de la date de la mutation ou de la titularisation, à l'Istituto nazionale du previdenza per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (INPDAP).

Art. 56
(Règlement d'application de la loi)

1. Dans le respect des dispositions définies par la présente loi, un règlement régional doit être adopté dans l'année qui suit la date de l'entrée en vigueur de la présente loi ; ledit règlement a trait notamment :

- a) À la participation aux cours de spécialisation nécessaires aux fins de la titularisation ;
- b) Aux dotations en véhicules, matériel et vestiaire, ainsi qu'à leurs caractéristiques ;
- c) À la vérification de l'aptitude psycho-physique ;
- d) À l'organisation et à l'utilisation du service de restauration interne ;
- e) À l'équipe sportive des sapeurs-pompiers ;
- f) Aux fonctions particulières visées à l'art. 24 de la présente loi.

TITRE IV
DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE TRANSFERT
DES FONCTIONS

Art. 57
(Transfert des biens à la Région)

1. Les biens immeubles et meubles de l'État – y compris ceux enregistrés – en dotation au Commandement des sapeurs-pompiers de la Vallée d'Aoste sont transférés à la Région suivant les modalités visées au titre I^{er}, chapitre II, de la loi n° 196/1978.

Art. 58
(Contributi delle imprese di assicurazione)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le società di assicurazione contro i rischi di incendio, operanti nella regione Valle d'Aosta, sono tenute a versare, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 22 della l. 196/1978, all'Amministrazione regionale, limitatamente ai contratti in essere su beni situati nella Regione, un contributo non ripetibile dagli assicurati, pari alla misura stabilita dalle leggi dello Stato sui premi annualmente introitati dalle società medesime, qualunque sia l'esercizio a cui essi si riferiscono.

2. L'ammontare di tale contributo, da introitarsi sul capitolo 800 di nuova istituzione del bilancio regionale, è fissato all'inizio di ogni anno, sulla base dell'importo dei premi riscossi durante l'anno precedente, che le società devono denunciare entro il 31 gennaio di ogni anno, con decreto del Presidente della Giunta su proposta dell'assessore regionale competente; con lo stesso decreto sono fissate le modalità ed i termini del versamento del contributo stesso.

Art. 59
(Disposizioni finanziarie)

1. Le spese per l'esercizio delle funzioni attribuite al Corpo valdostano dei vigili del fuoco, valutate in annue lire 11.000.000.000 (euro 5.681.025,89) gravano sui sottoelenca-ti capitoli di bilancio:

- a) quanto a lire 3.350.000.000 (euro 1.730.130,61) per l'anno 1999 e lire 10.350.000.000 (euro 5.345.328,91) a decorrere dall'anno 2000, per retribuzioni ed indennità dovute al personale, sui capitoli 30800, 30801, 30810, 30815 e 30820 di nuova istituzione;
- b) quanto a lire 50.000.000 (euro 25.822,84) per l'anno 1999 e lire 100.000.000 (euro 51.645,69) a decorrere dal 2000, per il funzionamento della caserma e dei relativi servizi, sul capitolo 33200 di nuova istituzione;
- c) quanto a lire 250.000.000 (euro 129.114,22) per l'anno 1999 e lire 500.000.000 (euro 258.228,45) a decorrere dal 2000, per il funzionamento del servizio antincendi ivi compreso l'acquisto e il rinnovo delle attrezzature e le forniture di servizi e di materiali di consumo, sul capitolo 33220 di nuova istituzione;
- d) quanto a lire 50.000.000 (euro 25.822,84) annue, per spese di manutenzione ordinaria e straordinaria della caserma, sul capitolo 33230 di nuova istituzione;
- e) quanto a lire 7.300.000.000 (euro 3.770.135,36) per l'anno 1999, per il rimborso allo Stato delle spese sostenute fino alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sul capitolo 69145.

2. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo dello stanziamento annuo di lire 11.000.000.000 iscritto al capitolo 69000 del bilancio della Regione per l'anno 1999 e per il triennio 1999/2001, a valere,

Art. 58
(Contribution des assurances)

1. À compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les sociétés d'assurance contre les risques d'incendie œuvrant en Vallée d'Aoste sont tenues de verser à l'Administration régionale, en application des dispositions de l'art. 22 de la loi n° 196/1978, limitativement aux contrats en cours relatifs aux biens situés dans la région, une contribution qui ne peut être répétée aux assurés, correspondant au montant prévu par les lois de l'État sur les primes recouvrées chaque année par les sociétés en question, quel que soit l'exercice auquel elles se rapportent.

2. Le montant de ladite contribution, qui sera inscrite au nouveau chapitre 800 du budget régional, est fixé au début de chaque année par arrêté du président du Gouvernement régional sur proposition de l'assesseur régional compétent, sur la base du montant des primes recouvrées au cours de l'année précédente, montant que les sociétés sont tenues de déclarer avant le 31 janvier de chaque année ; ce même arrêté fixe les modalités et les délais de versement de la contribution en question.

Art. 59
(Dispositions financières)

1. Les dépenses pour l'exercice des fonctions attribuées au Corps valdôtain des sapeurs-pompiers, estimées à 11 000 000 000 L (5 681 025,89 euros) par an grèveront les chapitres du budget indiqués ci-après :

- a) Nouveaux chapitres 30800, 30801, 30810, 30815 et 30820, quant à 3 350 000 000 L (1 730 130,61 euros) au titre de 1999 et 10 350 000 000 L (5 345 328,91 euros) à compter de l'an 2000, pour les traitements et les indemnités dus aux personnels ;
- b) Nouveau chapitre 33200, quant à 50 000 000 L (25 822,84 euros) au titre de 1999 et 100 000 000 L (51 645,69 euros) à compter de l'an 2000, pour le fonctionnement de la caserne et des services y afférents ;
- c) Nouveau chapitre 33220, quant à 250 000 000 L (129 114,22 euros) au titre de 1999 et 500 000 000 L (258 228,45 euros) à compter de l'an 2000, pour le fonctionnement du service d'incendie, y compris l'achat et le renouvellement des équipements et les fournitures de services et de matériel de consommation ;
- d) Nouveau chapitre 33230, quant à 50 000 000 L (25 822,84 euros) par an, pour les frais d'entretien ordinaire et extraordinaire de la caserne ;
- e) Chapitre 69145, quant à 7 300 000 000 L (3 770 135,36 euros) au titre de 1999, pour le remboursement à l'État des frais supportés jusqu'à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2. La dépense visée au 1^{er} alinéa du présent article est couverte par l'utilisation, quant à 11 000 000 000 L, des crédits inscrits au chapitre 69000 du budget 1999 et du budget pluriannuel 1999/2001 de la Région, à valoir sur la provision A.5

sull'accantonamento A.5 (ordinamento dei servizi antincendio della Valle d'Aosta) previsti all'allegato 1 dei bilanci stessi.

3. All'eventuale rideterminazione della spesa a decorrere dall'anno 2000 si provvede con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

Art. 60
(Variazioni di bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1999 e pluriennale 1999/2001 sono apportate le seguenti variazioni:

a) parte entrata:

istituzione di capitolo per memoria
programma regionale: 1.01.
codificazione: 01.01.06.

cap. 800 «Contributi di cui all'articolo 22 della l. 196/1978 dovuti dalle imprese di assicurazione sui premi riscossi»;

b) parte spesa:

variazione in diminuzione in termini di competenza:

cap. 69000 «Fondo globale per il finanziamento di spese correnti»

anno 1999 lire 11.000.000.000
anno 2000 lire 11.000.000.000
anno 2001 lire 11.000.000.000

variazione in diminuzione in termini di cassa:

cap. 69440 «Fondo di riserva di cassa»

anno 1999 lire 3.700.000.000

variazioni in aumento in termini di competenza e per l'anno 1999 anche in termini di cassa:

programma regionale: 1.2.1.
codificazione: 1.1.1.2.1.2.4.3.

cap. 30800 (di nuova istituzione)
«Spese per il personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco – Stipendi ed altri assegni fissi»

anno 1999 lire 2.250.000.000
anno 2000 lire 7.130.000.000
anno 2001 lire 7.130.000.000

programma regionale: 1.2.1.
codificazione: 1.1.1.2.2.2.4.3.

cap. 30801 (di nuova istituzione)
«Spese per il personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco – Contributi diversi a carico dell'Ente»

anno 1999 lire 930.000.000
anno 2000 lire 3.000.000.000
anno 2001 lire 3.000.000.000

(Organisation des services d'incendie de la Vallée d'Aoste) prévue par l'annexe 1 desdits budgets.

3. À compter de l'an 2000, l'actualisation éventuelle de la dépense est effectuée par loi budgétaire au sens de l'art. 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 (Dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste).

Art. 60
(Rectifications du budget)

1. Le budget prévisionnel 1999 et le budget pluriannuel 1999/2001 de la Région font l'objet des rectifications suivantes :

a) Recettes

Création d'un chapitre pour mémoire
Programme régional : 1.01
Codification : 01.01.06

Chap. 800 «Contributions visées à l'art. 22 de la loi n° 196/1978 dues par les assurances sur les primes recouvrées»

b) Dépenses :

Diminutions au titre de l'exercice budgétaire :

Chap. 69000 «Fonds global pour le financement des dépenses ordinaires»

1999 11 000 000 000 L
2000 11 000 000 000 L
2001 11 000 000 000 L

Diminution au titre de l'exercice budgétaire :

Chap. 69440 «Fonds de réserve de caisse»

1999 3 700 000 000 L

Augmentations au titre de l'exercice budgétaire et, pour 1999, au titre également des fonds de caisse :

Programme régional : 1.2.1.
Codification : 1.1.1.2.1.2.4.3.

Chap. 30800 (nouveau chapitre) «Dépenses pour les personnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers – Traitements et autres indemnités fixes»

1999 2 250 000 000 L
2000 7 130 000 000 L
2001 7 130 000 000 L

Programme régional : 1.2.1.
Codification : 1.1.1.2.2.2.4.3.

Chap. 30801 (nouveau chapitre)
«Dépenses pour les personnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers – Cotisations diverses à la charge de la Région»

1999 930 000 000 L
2000 3 000 000 000 L

programma regionale: 1.2.1.
codificazione: 1.1.1.2.1.2.4.3.
cap. 30810 (di nuova istituzione)
«Spese per l'attribuzione di indennità e di salario di risultato al personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco»

anno 1999	lire	30.000.000
anno 2000	lire	70.000.000
anno 2001	lire	70.000.000

programma regionale: 1.2.1.
codificazione: 1.1.1.2.1.2.4.3.
cap. 30815 (di nuova istituzione)
«Compensi per lavoro straordinario al personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco»

anno 1999	lire	10.000.000
anno 2000	lire	20.000.000
anno 2001	lire	20.000.000

programma regionale: 1.2.1.
codificazione: 1.1.1.4.1.2.4.3.
cap. 30820 (di nuova istituzione)
«Indennità di trasferta al personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco»

anno 1999	lire	130.000.000
anno 2000	lire	130.000.000
anno 2001	lire	130.000.000

programma regionale: 1.3.1.
codificazione: 1.1.1.4.1.2.4.3.
cap. 33200 (di nuova istituzione)
«Spese di funzionamento della caserma e dei relativi servizi del Corpo valdostano dei vigili del fuoco»

anno 1999	lire	50.000.000
anno 2000	lire	100.000.000
anno 2001	lire	100.000.000

programma regionale: 1.3.1.
codificazione: 1.1.1.4.3.2.4.3.
cap. 33220 (di nuova istituzione)
«Spese per il funzionamento del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, ivi compresi l'acquisto e il rinnovo delle attrezzature e le forniture di servizi e di materiali di consumo»

anno 1999	lire	250.000.000
anno 2000	lire	500.000.000
anno 2001	lire	500.000.000

programma regionale: 1.3.1.
codificazione: 1.1.1.4.1.2.4.3.
cap. 33230 (di nuova istituzione)
«Spese per la manutenzione ordinaria della caserma del Corpo valdostano dei vigili del fuoco»

2001 3 000 000 000 L
Programme régional : 1.2.1.
Codification : 1.1.1.2.1.2.4.3.
Chap. 30810 (nouveau chapitre)
«Dépenses pour l'attribution d'indemnités et du salaire de résultat aux personnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompier»

1999	30 000 000 L
2000	70 000 000 L
2001	70 000 000 L

Programme régional : 1.2.1.
Codification : 1.1.1.2.1.2.4.3.
Chap. 30815 (nouveau chapitre)
«Rémunération des heures supplémentaires des personnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompier»

1999	10 000 000 L
2000	20 000 000 L
2001	20 000 000 L

Programme régional : 1.2.1.
Codification : 1.1.1.4.1.2.4.3.
Chap. 30820 (nouveau chapitre)
«Indemnités de mission pour les personnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompier»

1999	130 000 000 L
2000	130 000 000 L
2001	130 000 000 L

Programme régional : 1.3.1.
Codification : 1.1.1.4.1.2.4.3.
Chap. 33200 (nouveau chapitre)
«Dépenses pour le fonctionnement de la caserne du Corps valdôtain des sapeurs-pompier et des services y afférents»

1999	50 000 000 L
2000	100 000 000 L
2001	100 000 000 L

Programme régional : 1.3.1.
Codification : 1.1.1.4.3.2.4.3.
Chap. 33220 (nouveau chapitre)
«Dépenses pour le fonctionnement du Corps valdôtain des sapeurs-pompier, y compris l'achat et le renouvellement des équipements et les fournitures de services et de matériel de consommation»

1999	250 000 000 L
2000	500 000 000 L
2001	500 000 000 L

Programme régional : 1.3.1.
Codification : 1.1.1.4.1.2.4.3.
Chap. 33230 (nouveau chapitre)
«Dépenses pour l'entretien ordinaire de la caserne du Corps valdôtain des sapeurs-pom-

anno 1999 lire	50.000.000
anno 2000 lire	50.000.000
anno 2001 lire	50.000.000

variazione in aumento in termini di competenza:
cap. 69145 «Rimborso allo Stato di spese correnti sostenute per conto della Regione per funzioni non ancora trasferite»

anno 1999 lire 7.300.000.000.

2. Limitatamente all'anno 1999, la Giunta regionale è autorizzata a ridefinire con proprio provvedimento, nei limiti della spesa complessiva, lo stanziamento dei capitoli di spesa di cui al presente articolo secondo le necessità, in relazione ai tempi di applicazione della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 19 marzo 1999.

Il Presidente
VIÉRIN

ALLEGATO A

TABELLA DELL'ORGANICO DEL PERSONALE PROFESSIONISTA DEL CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO (ART. 31)

QUALIFICHE FUNZIONALI	N. POSTI
Qualifica unica dirigenziale	2
Ottava	4
Settima	22
Sesta	40
Quinta	69
TOTALE	137

ALLEGATO B

TABELLA DI CORRISPONDENZA DEI PROFILI DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO CON LE QUALIFICHE FUNZIONALI

piers»	
1999	50 000 000 L
2000	50 000 000 L
2001	50 000 000 L

Augmentation au titre de l'exercice budgétaire :
Chap. 69145 «Remboursement à l'État des dépenses ordinaires supportées pour le compte de la Région au titre de fonctions non encore transférées»

1999 7 300 000 000 L.

2. Limitativement à 1999, le Gouvernement régional est autorisé à rajuster, par un acte propre et dans les limites de la dépense globale, les crédits inscrits aux chapitres de la partie dépenses visés au présent article, compte tenu des exigences et des délais d'application de la présente loi.

La présente loi sera publiée au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 19 mars 1999.

Le président,
Dino VIÉRIN

ANNEXE A de la loi régionale n° 7 du 19 mars 1999

TABLEAU DE L'ORGANIGRAMME DES PROFESSIONNELS DU CORPS VALDÔTAIN DES SAPEURS-POMPIERS (ART. 31)

GRADES	N° DE POSTES
Catégorie unique de direction	2
Huitième	4
Septième	22
Sixième	40
Cinquième	69
TOTAL	137

ANNEXE B de la loi régionale n° 7 du 19 mars 1999

TABLEAU DES CORRESPONDANCES DES PROFILS PROFESSIONNELS DU CORPS NATIONAL DES

DEL PERSONALE PROFESSIONISTA DEL CORPO
VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO (ART. 49)

SAPEURS-POMPIERS ET DES GRADES DES PROFES-
SIONNELS DU CORPS VALDÔTAIN DES SAPEURS-
POMPIERS (ART. 49)

PROFILI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	QUALIFICHE FUNZIONALI DEL CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO
Ispettore regionale VV.FF.	Qualifica unica dirigenziale
Comandante VV.FF.	Qualifica unica dirigenziale
Responsabile amm.vo contabile	Ottava
Ispettore antincendi direttore	Ottava
Ispettore antincendi	Ottava
Collaboratore tecnico antincendi	Settima
Assistente tecnico antincendi	Settima
Assistente amministrativo	Settima
Ragioniere	Settima
Caporeparto	Settima
Caposquadra	Sesta
Operatore amm.vo contabile	Sesta
Vigile del fuoco	Quinta
Coadiutore	Quinta
Dattilografo	Quinta

PROFILS PROFESSIONNELS DU CORPS NATIONAL DES SAPEURS-POMPIERS	GRADES DU CORPS VALDÔTAIN DES SAPEURS-POMPIERS
Inspecteur régional des sapeurs-pompiers	Catégorie unique de direction
Commandant des sapeurs-pompiers	Catégorie unique de direction
Responsable administratif et comptable	Huitième
Inspecteur d'incendie en chef	Huitième
Inspecteur d'incendie	Huitième
Collaborateur technique d'incendie	Septième
Assistant technique d'incendie	Septième
Assistant administratif	Septième
Comptable	Septième
Chef de section	Septième
Chef d'équipe	Sixième
Agent administratif et comptable	Sixième
Sapeur-pompier	Cinquième
Agent de bureau	Cinquième
Dactylographe	Cinquième

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 288

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 499 del 16.02.1998);
- presentato al Consiglio regionale in data 17.02.1998;
- assegnato alle Commissioni consiliari permanenti 2^a e 3^a in data 27.02.1998;
- esaminato dalla 3^a Commissione consiliare permanente, con parere in data 19.03.1998;
- esaminato dalla 2^a Commissione consiliare permanente, con parere in data 09.04.1998;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 14.04.1998, con deliberazione n. 3130/X;
- trasmesso al Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in data 24.04.1998;
- rinviato dal Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta con nota prot. n. 1358 AF/8 in data 20.05.1998;
- trasmesso alla 1^a Commissione consiliare permanente, per le determinazioni da adottarsi d'intesa con i proponenti;
- riapprovato dal Consiglio regionale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 24.02.1999, con deliberazione n. 453/XI;
- vista la nota prot. 1576/ AF/8 in data 17.03.1999 del Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, con la quale comunica che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ritenuto di non promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte Costituzionale.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 288

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 499 du 16.02.1998) ;
- présenté au Conseil régional en date du 17.02.1998 ;
- soumis aux Commissions permanentes 2^{ème} et 3^{ème} du Conseil en date du 27.02.1998 ;
- examiné par la 3^{ème} Commission permanente du Conseil – avis en date du 19.03.1998 ;
- examiné par la 2^{ème} Commission permanente du Conseil – avis en date du 09.04.1998 ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 14.04.1998, délibération n° 3130/X ;
- transmis au Président de la Commission de Coordination de la Vallée d'Aoste en date du 24.04.1998 ;
- renvoyé par le Président de la Commission de Coordination de la Vallée d'Aoste par lettre réf. n° 1358 AF/8 en date du 20.05.1998 ;
- transmis à la 1^{ère} Commission permanente du Conseil en vue des décisions à adopter de concert avec les auteurs du projet de loi ;
- réapprouvé par le Conseil régional, en vertu du dernier alinéa de l'article 31 du Statut spécial, à la majorité absolue de ses membres, lors de sa séance du 24.02.1999 – Délibération n° 453/XI ;
- vue la lettre réf. n° 1576 AF/8 du 17.03.1999 du Président de la Commission de Coordination de la Vallée d'Aoste, par laquelle il communique que par rapport à la loi la Présidence du Conseil des Ministres n'a pas estimé de s'opposer devant la Court Constitutionnelle.

Le seguenti note, redatte a cura del Servizio del Bollettino ufficiale, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, lettera «g» della legge regionale 29 maggio 1992, n. 19, hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE 19 marzo 1999, N. 7

Nota all'articolo 1:

- ⁽¹⁾ L'articolo 19 della legge 16 maggio 1978, n. 196 prevede quanto segue:
«Le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di servizi antincendi relativi al territorio della Valle d'Aosta si intenderanno trasferite alla regione Valle d'Aosta all'atto dell'emanazione delle relative norme legislative da parte della regione medesima.»

Nota all'articolo 2:

- ⁽²⁾ L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 prevede quanto segue:
*«Definizione.
Per «prevenzione incendi» si intende la materia di rilevanza interdisciplinare, nel cui ambito vengono promossi, studiati, predisposti e sperimentati misure, provvedimenti, accorgimenti*

e modi di azione intesi ad evitare, secondo le norme emanate dagli organi competenti, l'insorgenza di un incendio e a limitarne le conseguenze.»

Nota all'articolo 5:

- ⁽³⁾ La legge regionale 27 maggio 1988, n. 37 è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 11 del 27 giugno 1988.

Il regolamento regionale 13 dicembre 1989, n. 1 è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale n. 54 del 19 dicembre 1989.

- ⁽⁴⁾ L'articolo 2, comma 2 della legge regionale 27 maggio 1988, n. 37 prevedeva quanto segue:
«I compiti di cui al comma precedente sono esercitati in ausilio ed in collaborazione con gli organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco competenti nel territorio della Valle d'Aosta e del Corpo forestale valdostano per quanto concerne gli incendi boschivi.»

L'articolo 28, comma 1 della legge regionale 27 maggio 1988, n. 37 prevedeva quanto segue:
«Nel territorio di ogni distaccamento la direzione degli interventi spetta al funzionario capodistaccamento volontario, o – in sua assenza – al volontario avente qualifica più elevata, fintantoché non subentri personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.»

L'articolo 29, comma 5 della legge regionale 27 maggio 1988, n. 37 prevedeva quanto segue:

«Le dotazioni di materiale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari devono avere in ogni caso caratteristiche tecnico-funzionali di tipo unificato con le analoghe dotazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».

⁽⁵⁾ L'articolo 3, comma 1, del regolamento regionale 13 dicembre 1989, n. 1 prevedeva quanto segue:

«Sono attività antincendi e di soccorso del Corpo quelle volte, in concorso con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, allo spegnimento degli incendi di fabbricati ed insediamenti in genere ed alla tutela dell'incolumità delle popolazioni nonché quelle urgenti di prevenzione.».

⁽⁶⁾ L'articolo 23, comma 1, del regolamento regionale 13 dicembre 1989, n. 1 [anziché della legge regionale 27 maggio 1988, n. 37 come erroneamente citato - n.d.r.] prevedeva quanto segue:

«La Commissione esaminatrice preposta alla valutazione dell'idoneità dei candidati a conclusione dei corsi di addestramento antincendi ed alla selezione di cui agli articoli 21 e 22 è presieduta dal Presidente della Giunta regionale, o da un Assessore delegato, ed è composta dal:

- a) presidente del Consiglio direttivo del Corpo o suo delegato;
- b) dirigente tecnico del Corpo;
- c) rappresentante dell'Ufficio regionale della Protezione Civile;
- d) rappresentante tecnico del Comando Vigili del fuoco della Valle d'Aosta;
- e) rappresentante del Corpo forestale valdostano.».

I commi 2 e 3, dell'articolo 41, del regolamento regionale 13 dicembre 1989, n. 1 [anziché della legge regionale 27 maggio 1988, n. 37 come erroneamente citato - n.d.r.] prevedevano quanto segue:

«2. Gli elenchi dei recapiti telefonici del personale e altri numeri utili periodicamente aggiornati, sono tenuti dai Capidistaccamento, dai Capisquadra, dall'Ufficio amministrazione del Corpo e dal Comando dei vigili del fuoco della Valle d'Aosta.

3. In caso di intervento importante ogni distaccamento deve avvisare, per telefono o per radio, il Comando dei Vigili del fuoco della Valle d'Aosta.».

Il comma 1, dell'articolo 42, del regolamento regionale 13 dicembre 1989, n. 1 [anziché della legge regionale 27 maggio 1988, n. 37 come erroneamente citato - n.d.r.] prevedeva quanto segue:

«Per consentire un'agevole collaborazione con il Comando dei Vigili del fuoco della Valle d'Aosta può venire utilizzata, su autorizzazione del Ministero dell'Interno, una delle frequenze riservate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».

Il comma 2, dell'articolo 44, del regolamento regionale 13 dicembre 1989, n. 1 [anziché della legge regionale 27 maggio 1988, n. 37 come erroneamente citato - n.d.r.] prevedeva quanto segue:

«Qualora nell'intervento subentri personale permanente, il volontario che ha diretto fino ad allora le operazioni deve relazionare in merito, verbalmente o per iscritto, a seconda della complessità dell'intervento, al Comandante della squadra permanente intervenuta ed inviare, all'Ufficio amministrazione del Corpo, semplicemente segnalazione con il riferimento alla relazione redatta dal Comando Vigili del fuoco della Valle d'Aosta.».

Il comma 2, dell'articolo 45, del regolamento regionale 13 dicembre 1989, n. 1 [anziché della legge regionale 27 maggio 1988, n. 37 come erroneamente citato - n.d.r.] prevedeva quanto segue:

«Se la situazione di pericolo, per natura od estensione dei fenomeni, assume un carattere rilevante la segnalazione deve essere inoltrata al Comando dei Vigili del fuoco della Valle d'Aosta, all'Ufficio regionale della Protezione civile e alla Stazione del Corpo forestale valdostano competente per territorio.».

⁽⁷⁾ L'articolo 6 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 prevedeva quanto segue:

«(Principi fondamentali di organizzazione)

1. Per assicurare la massima efficienza e produttività di gestione, la riorganizzazione delle strutture dell'Amministrazione regionale è attuata dalla Giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto dei seguenti principi:

- a) articolazione delle strutture dirigenziali regionali per funzioni omogenee, distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali secondo criteri di flessibilità, per rispondere al mutamento delle esigenze e per adattarsi allo svolgimento di compiti anche non permanenti e al raggiungimento di specifici obiettivi;
- b) istituzione di strutture dirigenziali sulla base di criteri di omogeneità, di complementarità e di organicità, anche mediante l'accorpamento di strutture esistenti, al fine di eliminare duplicazioni organizzative e funzionali e razionalizzare la distribuzione delle competenze;
- c) introduzione di sistemi di verifica dei risultati, di monitoraggio e di valutazione, da applicare, in particolare, a procedimenti e procedure amministrative, a carichi di lavoro e indici di produttività, a incentivi alla produttività, alla qualità della produzione ed ai costi di produzione;
- d) introduzione di sistemi a tecnologia avanzata che consentano lo snellimento delle procedure atte a rendere più tempestiva l'azione e l'intervento dell'Amministrazione regionale mediante una immediata disponibilità delle informazioni necessarie ai centri decisionali;
- e) introduzione di procedure di contenimento e controllo della spesa globale per il personale;
- f) definizione dei criteri organizzativi per determinare l'orario di servizio e l'orario di apertura al pubblico anche per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 9;
- g) definizione di un'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale previa predisposizione di un piano programmatico del fabbisogno per singola struttura, da determinarsi sulla base dei servizi da erogare, tenuto conto dei carichi di lavoro;
- h) partecipazione democratica del personale dipendente, nell'ambito delle attribuzioni professionali delle rispettive qualifiche, alla definizione dei metodi di lavoro e alle modalità di esercizio delle competenze assegnate nonché alla verifica dei risultati;
- i) garanzia di accrescimento delle capacità professionali degli operatori attraverso la realizzazione di un sistema di formazione permanente del personale regionale;
- l) introduzione di sistemi di valutazione dell'attività del personale.».

L'articolo 7 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 prevedeva quanto segue:

«(Struttura organizzativa)

1. L'Amministrazione regionale è organizzata in:

- a) strutture permanenti, per funzioni ed attività di carattere continuativo;
- b) strutture temporanee, per la realizzazione di specifici progetti.

2. Le strutture permanenti si articolano in:

- a) strutture di primo livello individuate sulla base delle politiche e delle grandi aree di intervento regionale e delle

- attività istituzionali di programmazione, organizzazione, gestione delle risorse, funzionamento generale;
- b) strutture di secondo livello: sono unità organizzative complesse, individuate sulla base dell'omogeneità dei prodotti/servizi erogati o dei processi gestiti o delle competenze specialistiche richieste;
 - c) strutture di terzo livello: sono unità organizzative semplici, individuate sulla base di criteri di efficacia e di economicità dell'organizzazione dei processi di lavoro.
3. Le strutture temporanee sono unità organizzative istituite per la realizzazione di obiettivi di rilevante interesse regionale caratterizzati da unicità, temporaneità e interfunzionalità; esse possono essere articolate in tre livelli, in modo analogo alle strutture permanenti.
4. I provvedimenti della Giunta regionale che istituiscono le strutture temporanee, stabiliscono:
- a) gli obiettivi e i risultati attesi dal progetto;
 - b) le risorse umane, finanziarie e strumentali direttamente assegnate;
 - c) i tempi di completamento del progetto;
 - d) le modalità di condivisione delle risorse;
 - e) le attribuzioni e i poteri specifici del responsabile della struttura temporanea;
 - f) il trattamento economico complessivo del personale assegnato stabilendone l'equiparazione ai corrispondenti incarichi di struttura permanente.
5. Possono essere istituite, all'interno delle strutture di cui al comma 2, lett. a), b) e c), unità operative elementari, permanenti o temporanee, per l'espletamento di compiti specifici, da affidare alla responsabilità di dipendenti di qualifica inferiore a quella dirigenziale.»

L'articolo 8 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 prevede quanto segue:

«(Individuazione delle strutture e determinazione delle piante organiche)

1. La Giunta regionale istituisce le strutture organizzative dirigenziali, sia permanenti sia temporanee, e ne definisce contestualmente l'articolazione, le competenze, il sistema di interrelazioni ai sensi degli art. 6 e 7.
2. La Giunta regionale definisce, sulla base dei principi organizzativi di cui agli art. 6 e 7 e nei limiti di spesa relativi alla dotazione organica definita con legge:
 - a) l'articolazione delle posizioni dirigenziali in relazione alle strutture organizzative;
 - b) la ripartizione della dotazione organica in qualifiche funzionali;
 - c) i profili professionali in cui si articolano le qualifiche funzionali e il numero dei posti di organico per ciascun profilo;
 - d) l'articolazione della dotazione organica per ogni struttura dirigenziale.
3. L'articolazione delle strutture organizzative è aggiornata periodicamente ed ogni qualvolta siano messe in atto modifiche rilevanti riguardanti i compiti, la loro complessità, la distribuzione delle responsabilità e l'assegnazione delle risorse.»

⁽⁸⁾ L'articolo 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930 prevede quanto segue:

«Negli aeroporti non compresi nella tabella A l'espletamento del servizio antincendi è assicurato, a proprie cure e spese, dai titolari della licenza di cui all'articolo 788 del codice della navigazione i quali abbiano la loro base operativa nell'aeroporto, o dagli enti pubblici o privati che abbiano in gestione l'aerostazione passeggeri o merci, con personale in possesso di apposita abilitazione, rilasciata dall'ispettore regionale o interregionale dei vigili del fuoco previo accertamento della

sussistenza di adeguati requisiti di idoneità e di capacità tecnica. Le modalità per il conseguimento dell'abilitazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'Interno. Le spese per l'addestramento del personale ai fini del conseguimento dell'abilitazione sono a carico dei titolari o degli enti sopra indicati.

Nel caso in cui in un medesimo aeroporto l'attività aerea sia gestita da più enti, questi dovranno consorzarsi ai fini dell'espletamento dei servizi antincendi.

Il Ministero dell'Interno determina la dotazione minima di personale e la consistenza e le caratteristiche dei mezzi da adibire al servizio antincendi negli aeroporti di cui al primo comma.

La responsabilità della regolarità e dell'efficienza dei servizi antincendi nell'ambito dell'aeroporto compete al titolare della licenza o all'ente di cui al primo comma. Ove, in sede dell'accertamento all'atto dell'attivazione del servizio antincendi, il Ministero dell'Interno riscontri inadempienze o difformità rispetto a quanto stabilito con le determinazioni di cui al precedente comma, non si farà luogo all'emanazione di apposito decreto ministeriale istitutivo del servizio antincendi.

Nel caso che la prestazione del servizio venga effettuata in favore di terzi, a questi sarà richiesto un corrispettivo la cui tariffa è sottoposta all'approvazione del Ministero dei trasporti quando il servizio stesso viene richiesto nel prevalente interesse del privato. Le prestazioni in favore degli aeromobili appartenenti allo Stato sono effettuate gratuitamente.»

Nota all'articolo 6:

⁽⁹⁾ Vedasi nota 7.

Nota all'articolo 8:

⁽¹⁰⁾ L'articolo 7 della legge regionale 3 dicembre 1982, n. 85, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 19 agosto 1984, n. 85 prevede quanto segue:

«Ai sensi ed agli effetti della presente legge e dell'art. 7 della legge nazionale 1° marzo 1975, n. 47, il Corpo Forestale Valdostano coordina le operazioni di sorveglianza, di avvistamento e di spegnimento degli incendi. Esso può organizzare, a tal fine, con il proprio personale, reparti di pronto impiego per la lotta contro gli incendi boschivi, dotandoli delle necessarie attrezzature.

Alla direzione ed al coordinamento delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi provvedono di concerto il rappresentante del suddetto Corpo Forestale ed il Comandante operativo del Corpo dei Vigili del Fuoco, qualora l'intervento di questi si renda necessario.

Nel caso di incendi esclusivamente boschivi, i reparti del Corpo dei Vigili del Fuoco intervenuti di propria iniziativa o su richiesta del Presidente della Giunta regionale, ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge dello Stato 1° marzo 1975, n. 47, operano sotto la diretta responsabilità dei propri superiori e secondo le direttive generali del Corpo Forestale Valdostano.

Nel caso invece che l'incendio boschivo minacci l'incolumità delle persone o la rovina di edifici, la direzione delle operazioni di soccorso passa al Comandante dei reparti dei Vigili del Fuoco, con cui i reparti dell'organo forestale sono tenuti a collaborare.

In casi di urgente necessità ed in assenza della direzione tecnico-operativa di cui ai commi precedenti, i Comuni, i loro Consorzi e le Comunità Montane possono affidare la direzione delle operazioni a personale tecnico dipendente o da essi comunque impiegato.

Il territorio regionale è diviso in distretti antincendio determinati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, in base alle delimitazioni territoriali delle Comunità Montane e alle circoscrizioni dei Comandi di Stazione del Corpo Forestale Valdostano.

I distretti dispongono di un nucleo di pronto impiego in collegamento con apposite vedette tramite radio-telefoni, e di mezzi fuoristrada muniti di attrezzatura rice-trasmittente ed antincendio.

I distretti sono collegati a mezzo radio con la sede del Servizio «Tutela dell'ambiente naturale delle Foreste» della Regione Valle d'Aosta.

I comandi di Stazione Forestale possono avvalersi dell'opera delle guardie comunali o di altri Enti, Consorzi od associazioni, e, in modo particolare per i compiti di avvistamento, segnalazione e sorveglianza, della collaborazione volontaria degli enti ed associazioni naturalistiche operanti in Regione.

Oltre al personale forestale ed alla mano d'opera di cui innanzi, il Corpo Forestale Valdostano può reclutare, in sede di spegnimento degli incendi, anche altre persone idonee, ai sensi dell'art. 33 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267.

I Comuni provvedono al censimento degli automezzi e delle macchine operatrici esistenti nell'ambito del rispettivo territorio ed utilmente impiegabili nella lotta contro gli incendi. Gli elenchi, da aggiornarsi annualmente, sono messi a disposizione degli Enti, organi ed uffici impiegati nell'azione di prevenzione ed estinzione degli incendi.

I Comuni assicurano, attraverso convenzioni con i proprietari, la disponibilità di tali mezzi, fermo restando il potere di requisizione da parte del Sindaco, in caso di grave ed urgente necessità, come previsto dall'art. 7 della legge 20 marzo 1965, n. 2248 (allegato E).

Nei casi in cui gli incendi boschivi minaccino abitati, impianti industriali ed in genere la pubblica incolumità, il Presidente della Giunta regionale dovrà richiedere l'intervento del Corpo dei Vigili del Fuoco.

Se necessario, il Corpo Forestale Valdostano può anche chiedere, tramite il Presidente della Giunta, la collaborazione dell'Esercito, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo delle Guardie di Finanza e del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza. Nei casi di particolare gravità, l'intervento deve essere altresì coordinato con gli Organi del Servizio di Protezione Civile, di cui alla legge 8 dicembre 1970, n. 996, e con le Forze Armate eventualmente impiegate.».

Nota all'articolo 9:

⁽¹¹⁾ Vedasi nota 8.

Note all'articolo 10:

⁽¹²⁾ L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 prevede quanto segue:

«Collegamenti con organismi nazionali.

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, oltreché con i collegamenti di cui al precedente art. 5, programma, coordina e sviluppa l'attività di prevenzione incendi nei suoi aspetti interdisciplinari mediante la più ampia collaborazione con gli organismi nazionali competenti in materia, anche attraverso seminari, riunioni, iniziative didattiche, esercitazioni e dimostrazioni pratiche.».

⁽¹³⁾ L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 prevede quanto segue:

«Collegamenti con organismi internazionali.

Nell'ambito delle direttive generali del Ministro dell'interno, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco coordina la propria azione nel settore della prevenzione incendi in conformità alle iniziative della Comunità economica europea e di altri organismi internazionali, al fine preminente di armonizzare le prassi e i criteri informativi nazionali con quelli comunitari o internazionali, anche mediante sistematici scambi di conoscenze e di esperienze rivolte al progresso e all'aggiornamento del settore medesimo.».

Note all'articolo 11:

⁽¹⁴⁾ L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 prevede quanto segue:

«Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.

È istituito, con decreto del Ministro dell'interno, il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, avente i compiti indicati nel successivo art. 11 e composto:

- dall'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che lo presiede;
- da un dirigente degli organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- dal direttore del centro studi ed esperienze antincendi;
- da tre dirigenti scelti fra gli ispettori regionali e aeroportuali;
- da un funzionario dirigente amministrativo della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno;
- da un esperto designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;
- da un funzionario designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- da un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
- da un funzionario designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- da un tecnico designato dal Ministero dei lavori pubblici;
- da un ingegnere designato dal consiglio nazionale dell'Ordine degli ingegneri;
- da un architetto designato dal consiglio nazionale dell'Ordine degli architetti;
- da quattro esperti, designati rispettivamente dalle confederazioni dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato, maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
- da un esperto designato dall'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici (ANIA);
- da tre esperti, designati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
- da un rappresentante della «piccola industria» ed uno della «proprietà edilizia».

Per ogni componente titolare del comitato è nominato un membro supplente.

Il comitato dura in carica tre anni e i componenti possono essere riconfermati.

Il componente che, senza giustificato motivo, non interviene per tre sedute consecutive, viene dichiarato decaduto e ne viene richiesta la tempestiva sostituzione.

Il comitato adotta i pareri di cui alla lettera d) dell'art. 11 a maggioranza dei presenti e ogni componente ha facoltà di far verbalizzare il proprio dissenso.

Funge da segretario un funzionario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».

L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 prevede quanto segue:

«Comitato tecnico regionale o interregionale per la prevenzione incendi.

Presso l'ufficio dell'ispettore regionale o interregionale è istituito, con decreto del Ministro dell'interno, un comitato tecnico regionale o interregionale per la prevenzione incendi, con il compito di esprimere parere sui progetti delle installazioni o impianti concernenti le attività di cui all'art. 19 e designare gli esperti della commissione incaricata di effettuare gli accertamenti sopralluogo per gli insediamenti industriali e gli impianti di tipo complesso e a tecnologia avanzata di cui all'art. 14.

Il comitato è composto dei seguenti membri:

- un ispettore regionale o interregionale competente per territorio con funzione di presidente;

- tre funzionari tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco della regione, di cui almeno due con funzioni di comandante;
- un ispettore del lavoro designato dall'ispettorato regionale del lavoro;
- un rappresentante dell'ordine degli ingegneri della provincia in cui ha sede l'ispettorato regionale o interregionale.

Per l'esame delle questioni connesse a competenze delle regioni, può essere chiamato a far parte del comitato un esperto tecnico designato dalla regione.

In aggiunta a ciascun componente titolare del comitato è nominato anche un membro supplente.

Il comitato può avvalersi di un titolo consultivo, per particolari problemi, di tecnici aventi specifiche competenze.

Funge da segretario un dipendente dell'ispettorato regionale designato dall'ispettore.».

⁽¹⁵⁾ La legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 48 del 31 ottobre 1995.

⁽¹⁶⁾ La legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 19 del 5 maggio 1998.

Note all'articolo 12:

⁽¹⁷⁾ Vedasi nota 14.

⁽¹⁸⁾ L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 prevede quanto segue:

«Visite tecniche.

Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto anche conto di quanto verrà stabilito nel decreto di cui all'art. 4, provvede agli accertamenti sopralluogo presso gli insediamenti industriali e civili, gli impianti e le attività soggetti al controllo di prevenzione incendi al fine di valutare direttamente i fattori di rischio, verificare la rispondenza alle norme e ai criteri tecnici di prevenzione incendi e l'attuazione delle prescrizioni e degli obblighi a carico dei responsabili delle attività soggette a controllo.

Gli accertamenti sopralluogo possono essere effettuati:

- a) su richiesta degli interessati per procedere al controllo dell'osservanza delle prescrizioni impartite in sede di esame dei progetti delle nuove attività e dei nuovi impianti soggetti ai controlli stessi;
- b) su richiesta dei soggetti interessati, a norma di legge, alla sicurezza antincendi, al fine del controllo dell'osservanza delle norme di prevenzione incendi per le attività in esercizio;
- c) per procedere al controllo di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate;
- d) per procedere a controlli «a campione», in base a disposizioni da emanarsi da parte degli organi tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Per insediamenti industriali e impianti di tipo complesso e a tecnologia avanzata, gli accertamenti sopralluogo sono effettuati da una commissione composta da tre esperti in materia, designati dal comitato tecnico regionale di cui all'art. 20.

Di detta commissione deve far parte un componente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».

L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 prevede quanto segue:

«Competenze degli ispettori regionali o interregionali.

Gli ispettori regionali o interregionali:

- a) coordinano l'attività di prevenzione incendi nell'ambito della regione di competenza, ai fini di assicurare l'uniformità dei criteri applicativi delle norme e delle disposizioni procedurali emanate dagli organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- b) avanzano proposte e suggerimenti desunti in base allo svol-

gimento del servizio di prevenzione incendi in sede regionale e suscettibili di applicazione su scala nazionale;

- c) presiedono i comitati tecnici regionali di cui al successivo art. 20;
- d) procedono all'esame, dal punto di vista della prevenzione incendi, dei progetti di realizzazione, ampliamento o modifica di installazioni od impianti di particolare rilevanza o che presentino, per le tecnologie adottate, alti livelli di rischio, per i successivi adempimenti, sentito in proposito il parere del comitato tecnico regionale e secondo quanto sarà previsto dalla direttiva CEE; a tal fine i progetti dovranno essere corredati anche di studi analitici di sicurezza e di affidabilità degli impianti di processo e dei sistemi di protezione;
- e) esprimono motivato parere agli organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sulle istanze di deroga di cui all'art. 21;
- f) ai sensi dell'art. 107, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, possono far parte di organismi tecnici consultivi delle regioni che trattano problemi connessi con l'applicazione di norme di prevenzione incendi, secondo le norme regionali che ne disciplinano la composizione.

Con decreto del Ministro dell'interno, su proposta degli organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sarà provveduto a determinare l'elenco delle attività demandate, per l'esame, agli ispettori regionali o interregionali.».

Note all'articolo 16:

⁽¹⁹⁾ L'articolo 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930 prevede quanto segue:

«Negli aeroporti non compresi nella tabella A l'espletamento del servizio antincendi è assicurato, a proprie cure e spese, dai titolari della licenza di cui all'articolo 788 del codice della navigazione i quali abbiano la loro base operativa nell'aeroporto, o dagli enti pubblici o privati che abbiano in gestione l'aerostazione passeggeri o merci, con personale in possesso di apposita abilitazione, rilasciata dall'ispettore regionale o interregionale dei vigili del fuoco previo accertamento della sussistenza di adeguati requisiti di idoneità e di capacità tecnica. Le modalità per il conseguimento dell'abilitazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Le spese per l'addestramento del personale ai fini del conseguimento dell'abilitazione sono a carico dei titolari o degli enti sopra indicati.

Nel caso in cui in un medesimo aeroporto l'attività aerea sia gestita da più enti, questi dovranno consorzarsi ai fini dell'espletamento dei servizi antincendi.

Il Ministero dell'interno determina la dotazione minima di personale e la consistenza e le caratteristiche dei mezzi da adibire al servizio antincendi negli aeroporti di cui al primo comma.

La responsabilità della regolarità e dell'efficienza dei servizi antincendi nell'ambito dell'aeroporto compete al titolare della licenza o all'ente di cui al primo comma. Ove, in sede dell'accertamento all'atto dell'attivazione del servizio antincendi, il Ministero dell'interno riscontri inadempienze o difformità rispetto a quanto stabilito con le determinazioni di cui al precedente comma, non si farà luogo all'emanazione di apposito decreto ministeriale istitutivo del servizio antincendi.

Nel caso che la prestazione del servizio venga effettuata in favore di terzi, a questi sarà richiesto un corrispettivo la cui tariffa è sottoposta all'approvazione del Ministero dei trasporti quando il servizio stesso viene richiesto nel prevalente interesse del privato. Le prestazioni in favore degli aeromobili appartenenti allo Stato sono effettuate gratuitamente.».

L'articolo 9 della legge 23 dicembre 1980, n. 930 prevede quanto segue:

«Il Ministero dei trasporti provvederà a trasferire in proprietà

al Ministero dell'interno i materiali ed i mezzi antincendi attualmente in dotazione agli aeroporti di cui alla tabella A o in corso d'acquisto alla data di entrata in vigore della presente legge da parte del Ministero dei trasporti stesso.

Il trasferimento di cui al precedente comma avverrà secondo le modalità stabilite da apposita convenzione da stipularsi tra le Amministrazioni dell'interno e dei trasporti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

Note all'articolo 19:

⁽²⁰⁾ L'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, e dal decreto legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito in legge 3 agosto 1995, n. 351, prevede quanto segue:

«Veicoli e conducenti delle Forze armate.

1. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi dei veicoli di loro dotazione agli accertamenti tecnici, all'immatricolazione militare, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento.
2. I veicoli delle Forze armate, qualora eccedono i limiti di cui agli articoli 61 e 62, devono essere muniti, per circolare sulle strade non militari, di una autorizzazione speciale che viene rilasciata dal comando militare sentiti gli enti competenti, conformemente a quanto previsto dall'art. 10, comma 6. All'eventuale scorta provvede il predetto comando competente.
3. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi del personale in servizio:
 - a) all'addestramento, all'individuazione e all'accertamento dei requisiti necessari per la guida, all'esame di idoneità e al rilascio della patente militare di guida, che abilita soltanto alla guida dei veicoli comunque in dotazione delle Forze armate;
 - b) al rilascio dei certificati di abilitazione alle mansioni di insegnante di teoria e di istruttore di scuola guida, relativi all'addestramento di cui alla lettera a).
4. Gli insegnanti, gli istruttori e i conducenti di cui al comma 3 non sono soggetti alle disposizioni del presente titolo.
5. Coloro che sono muniti di patente militare possono ottenere, senza sostenere l'esame di idoneità, la patente di guida per veicoli delle corrispondenti categorie, secondo la tabella di equipollenza stabilita dal Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero della difesa, sempreché la richiesta venga presentata per il tramite dell'autorità dalla quale dipendono durante il servizio o non oltre un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.
6. Il personale provvisto di abilitazione ad istruttore di guida militare può ottenere la conversione in analogo certificato di abilitazione ad istruttore di guida civile senza esame e secondo le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti, purché gli interessati ne facciano richiesta entro un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.
7. I veicoli alienati dalle Forze armate possono essere reimmatricolati con targa civile previo accertamento dei prescritti requisiti.
8. Le caratteristiche delle targhe di riconoscimento dei veicoli a motore o da essi trainati in dotazione alle Forze armate sono stabilite d'intesa tra il Ministero dal quale dipendono l'arma o il corpo e il Ministero dei trasporti.
9. Le Forze armate provvedono direttamente al trasporto stradale di materie radioattive e fissili speciali, mettendo in atto tutte le prescrizioni tecniche e le misure di sicurezza previste dalle norme vigenti in materia.
10. In ragione della pubblica utilità del loro impiego in servizi di istituto, i mezzi di trasporto collettivo militare, appartenenti alle categorie M2 e M3, sono assimilati ai mezzi adibiti al trasporto pubblico.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli e ai conducenti della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, del Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano, della Croce rossa italiana, del Corpo forestale dello Stato, dei Corpi forestali operanti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano e della Protezione civile nazionale, della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

12. Chiunque munito di patente militare, ovvero munito di patente rilasciata ai sensi del comma 11, guida un veicolo immatricolato con targa civile è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 125, comma 3.

La patente di guida è sospesa dall'autorità che l'ha rilasciata, secondo le procedure e la disciplina proprie dell'amministrazione di appartenenza.»

⁽²¹⁾ L'articolo 45 della legge 16 maggio 1978, n. 196 prevede quanto segue:

«Nell'ipotesi in cui le norme precedenti comportino il trasferimento alla regione di uffici periferici statali, si opera una successione della regione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili, sede degli uffici stessi, nonché al relativo arredamento.

La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonché dei diritti ed obblighi a essi inerenti sarà fatta constare con verbali redatti, in contraddittorio, da funzionari a ciò delegati, rispettivamente, dai Ministeri competenti e dall'amministrazione regionale.»

⁽²²⁾ L'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 prevede quanto segue:

«Organi tecnici dello Stato.

La regione e, d'intesa con questa, gli enti locali possono avvalersi, nell'esercizio delle funzioni amministrative proprie, attribuite o delegate, degli uffici e organi tecnici anche consultivi dello Stato.

Possono essere chiamati a fare parte degli organi consultivi della regione, secondo le norme regionali che ne disciplinano la composizione, funzionari designati dagli uffici o organi, di cui al comma precedente, ad essi appartenenti.»

Nota all'articolo 20:

⁽²³⁾ L'articolo 17 della legge 13 maggio 1961, n. 469 prevede quanto segue:

«Su richiesta del Ministro per l'interno, il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è esonerato dal richiamo alle armi per istruzione o mobilitazione.

Il personale volontario, in servizio da almeno tre mesi, su richiesta del Ministro per l'interno è esonerato dal richiamo alle armi per istruzioni ed è dispensato dal richiamo in caso di mobilitazione, qualora abbia compiuto il 30° anno di età.»

Nota all'articolo 21:

⁽²⁴⁾ L'articolo 191 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 10 novembre 1966, n. 13 prevede quanto segue:

«Assicurazione.

Gli agenti e gli operai addetti alla manutenzione delle strade e alla manutenzione e al riscaldamento degli stabili sono assicurati, a spese dell'Amministrazione, contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro (INAIL).

Gli autisti, il personale sanitario e ausiliario del Laboratorio di Igiene e Profilassi sono assicurati, a spese dell'Amministrazione.

ne, contro gli infortuni sul lavoro mediante stipulazione di polizze particolari con Istituti di Assicurazione.

In caso di infortunio, che dia luogo ad invalidità temporanea, l'Amministrazione corrisponde al personale assicurato l'eventuale differenza fra l'indennità giornaliera o mensile liquidata dall'Istituto assicuratore ed i maggiori emolumenti spettanti ai sensi del presente regolamento.

È facoltà dell'Amministrazione di assicurare contro gli infortuni sul lavoro il personale soggetto a particolari rischi per ragioni di servizio.».

Note all'articolo 25:

⁽²⁵⁾ Vedasi nota 7.

⁽²⁶⁾ L'articolo 4 della legge regionale 31 luglio 1986, n. 37 prevede quanto segue:

«(Comitato regionale per la Protezione Civile)

1. In occasione di pubbliche calamità il Comitato regionale per la Protezione Civile assume le funzioni di Comitato di Coordinamento dei soccorsi tecnici e sanitari.

Al Comitato spettano principalmente i seguenti compiti:

- a) predisporre specifici piani di intervento in rapporto ai diversi tipi di calamità;
- b) predisporre piani relativi all'approvvigionamento delle attrezzature e dei materiali di riserva;
- c) formare e tenere aggiornati gli elenchi del personale tecnico e sanitario mobilitabile in caso di necessità per i fini di cui alla presente legge;
- d) formare e tenere aggiornata la banca dati relativa alle risorse utilizzabili in caso di emergenza;
- e) formulare proposte comunque ritenute utili, ivi comprese quelle per attività di informazione e promozione per il migliore raggiungimento degli scopi previsti dalla presente legge.».

L'articolo 5 della legge regionale 31 luglio 1986, n. 37 prevede quanto segue:

«(Composizione del Comitato regionale di Protezione Civile con funzioni di coordinamento)

1. Il Comitato regionale per la Protezione Civile, quando assume le funzioni di cui al precedente articolo 4, può essere integrato con tecnici, esperti e rappresentanti di enti, organismi, corpi variamente interessati ai pronti interventi di soccorso tecnico, sanitario e di ordine pubblico.».

Note all'articolo 27:

⁽²⁷⁾ L'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 prevede quanto segue:

«La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dall'unità sanitaria locale e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, per il settore minerario, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.».

L'articolo 12 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 prevede quanto segue:

«Disposizioni generali.

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 5, lettera q), il datore di lavoro:
 - a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
 - b) designa preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di cui all'art. 4, comma 5, lettera a);

c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave ed immediato circa le misure predisposte ed i comportamenti da adottare;

d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori possano, in caso di pericolo grave ed immediato che non può essere evitato, cessare la loro attività, ovvero mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;

e) prende i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza ovvero per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.
3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.
4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.».

⁽²⁸⁾ L'articolo 20 della legge regionale 27 maggio 1988, n. 37 prevede quanto segue:

«(Chiamata in servizio)

1. In occasione di pubbliche calamità, di emergenze od altre particolari necessità, il Presidente della Giunta regionale può chiamare, in servizio temporaneo, i vigili volontari e destinarli in qualsiasi località della Regione. In tale caso il datore di lavoro, le amministrazioni, gli istituti ed enti indicati nell'ultimo comma dell'art. 70 della legge dello Stato 13 maggio 1961, n. 469. «Ordinamento dei Servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale, dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», come sostituito dall'art. 14 della legge dello Stato 8 dicembre 1970, n. 996, «Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità – Protezione Civile», hanno l'obbligo di lasciare disponibili i propri dipendenti, ai quali deve essere, comunque, conservato il posto occupato.».

Nota all'articolo 28:

⁽²⁹⁾ L'articolo 16, comma 3, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 [come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 27 maggio 1998, n. 45 – n.d.r.] prevede quanto segue:

«(Accesso alla qualifica dirigenziale)

1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso per esami.
2. Al concorso per esami sono ammessi i dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche provenienti dalla ex-carriera direttiva, in possesso del diploma di laurea e che abbiano compiuto cinque anni di servizio effettivo nella qualifica. Possono essere altresì ammessi, se in possesso del richiesto diploma di laurea:
 - a) coloro che abbiano svolto per almeno un anno funzioni di dirigente in strutture pubbliche o private;
 - b) i liberi professionisti con cinque anni di comprovato esercizio professionale correlato al titolo di studio richiesto con relativa iscrizione all'albo ove necessario;
 - c) i docenti e ricercatori universitari, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nella qualifica;

- d) il personale scolastico di ruolo ispettivo e direttivo;
 - e) il personale scolastico docente che abbia compiuto almeno cinque anni di servizio di ruolo nella qualifica.
 - e bis) coloro che abbiano svolto per almeno cinque anni le funzioni negli incarichi previsti dall'art. 35.
3. Nel caso in cui il concorso per esami abbia dato esito negativo o sia andato deserto, l'Amministrazione può procedere, in attesa della copertura del posto, al conferimento di incarichi a tempo determinato secondo i criteri previsti dall'art. 17 e le modalità indicate dall'art. 18.».

Note all'articolo 29:

⁽³⁰⁾ Vedasi nota 7.

⁽³¹⁾ L'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 prevede quanto segue:
«Il servizio antincendio della regione Valle d'Aosta è autorizzato a reclutare annualmente, a domanda, volontari ausiliari tratti dai giovani tenuti a rispondere alla chiamata alle armi per obbligo di leva, ai quali si applicano le norme statali sull'incorporamento di unità di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».

Note all'articolo 30:

⁽³²⁾ La legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 51 del 15 novembre 1995.

Il regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale n. 57 del 16 dicembre 1996.

⁽³³⁾ L'articolo 3 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 prevede quanto segue:
«(Riserva di legge e delegificazione)
1. Sono regolate con legge le seguenti materie:
a) i principi fondamentali di organizzazione delle strutture regionali;
b) la consistenza complessiva della dotazione organica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8;
c) la responsabilità e le incompatibilità tra l'impiego pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.
2. Sono regolate sulla base della legge con atti normativi o amministrativi, le seguenti materie:
a) le responsabilità giuridiche dei singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative;
b) le strutture organizzative e i modi di conferimento della titolarità delle medesime;
c) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro.».

⁽³⁴⁾ L'articolo 2 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 prevede quanto segue:
«(Fonti)
1. L'Amministrazione regionale è ordinata secondo le disposizioni della presente legge ovvero mediante:
a) provvedimenti e atti di organizzazione della Giunta regionale e dei dirigenti responsabili;
b) atti di regolamentazione contrattuale dei rapporti individuali e collettivi di lavoro e di impiego.
2. Nella gestione dei rapporti di lavoro e dell'organizzazione del lavoro, la Regione si avvale dei poteri propri del datore di lavoro privato, con esclusione delle materie per le quali è prevista esplicita riserva di legge.
3. I rapporti di lavoro del personale regionale e degli enti di cui all'art. 1, comma 1, sono disciplinati dalle disposizioni del libro V, titolo II, capo I, del codice civile e dalle leggi sui rap-

porti di lavoro subordinato nell'impresa, fatti salvi i limiti stabiliti dalla presente legge per il perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione amministrativa sono indirizzate.

4. I rapporti individuali di lavoro e di impiego di cui al comma 3 sono regolati contrattualmente.
I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III della presente legge; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'art. 45, comma 2.
5. La giurisdizione resta disciplinata dal titolo VI del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). ».

L'articolo 37 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 prevede quanto segue:

«(Contratti collettivi)

1. La contrattazione collettiva per il personale facente capo agli enti di cui all'art. 1, comma 1, è articolata su due livelli, regionale e decentrata. Essa si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro, con esclusione di quelle riservate alla legge e agli atti normativi e amministrativi secondo il disposto dell'art. 3.
2. L'Amministrazione regionale e gli enti di cui all'art. 1, comma 1, costituiscono un unico comparto di contrattazione. Eventuali modificazioni del comparto unico possono essere apportate, sulla base di accordi stipulati tra l'Agenzia di cui all'art. 46, in rappresentanza della parte pubblica, e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e/o regionale, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa intesa con le amministrazioni e gli enti interessati.
3. Fino a quando non sia stata costituita l'Agenzia regionale per le relazioni sindacali, in rappresentanza della parte pubblica provvedono il Presidente della Giunta regionale, o il titolare del potere di rappresentanza delle singole amministrazioni o enti, che possono avvalersi dei competenti dirigenti.
4. La contrattazione collettiva decentrata ed integrativa è finalizzata al temperamento tra le esigenze organizzative delle amministrazioni o enti, la tutela dei dipendenti e l'interesse degli utenti. Essa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi regionali.
5. I contratti collettivi regionali sono stipulati dall'Agenzia di cui all'art. 46 per la parte pubblica, e, per la parte sindacale, dai rappresentanti di ciascuna organizzazione maggiormente rappresentativa sul piano nazionale e/o regionale.
6. Le amministrazioni e gli enti osservano gli obblighi assunti con i contratti collettivi di cui al presente articolo. Essi vi adempiono nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. ».

⁽³⁵⁾ L'articolo 19 della legge 16 maggio 1978, n. 196 prevede quanto segue:
«Le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di servizi antincendi relativi al territorio della Valle d'Aosta si intenderanno trasferite alla regione Valle d'Aosta all'atto dell'emanazione delle relative norme legislative da parte della regione medesima.».

L'articolo 16 della legge 13 maggio 1961, n. 469 prevede quanto segue:

«Nell'esercizio delle proprie funzioni, il personale direttivo ed i sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ufficiali di polizia giudiziaria; i vigili scelti ed i vigili sono agenti di polizia giudiziaria.
Essi godono, nei viaggi di servizio, degli stessi benefici conces-

si agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, circa l'uso dei pubblici trasporti statali, provinciali e comunali.».

Note all'articolo 31:

⁽³⁶⁾ L'articolo 26, comma 1, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 prevede quanto segue:

«Il personale dell'Amministrazione regionale è inquadrato in unico ruolo regionale. Sono istituiti i seguenti organici:

- a) Consiglio regionale;
- b) Giunta regionale;
- c) Corpo forestale valdostano;
- d) Istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione.

2. La mobilità fra gli organici è gestita nella forma della mobilità interna, di cui all'art. 28.».

⁽³⁷⁾ Il comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 prevede quanto segue:

«Il personale dell'Amministrazione regionale è inquadrato in unico ruolo regionale. Sono istituiti i seguenti organici:

- a) Consiglio regionale;
- b) Giunta regionale;
- c) Corpo forestale valdostano;
- d) Istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione.».

Note all'articolo 37:

⁽³⁸⁾ L'articolo 32 del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 prevede quanto segue:

«(Valutazione dei titoli e degli esami nei concorsi)

1. Per l'accesso ai singoli profili professionali mediante concorso per titoli ed esami valgono i seguenti criteri di valutazione dei titoli e degli esami, come esplicitati nell'allegato A:

- a) valutazione massima di ciascuna prova di esame: 30/30 o equivalente;

- b) valutazione dei titoli di studio e di specializzazione calcolata sul punteggio massimo attribuito alle prove: non oltre il sei per cento a quelli richiesti per l'accesso, non oltre il due per cento a quelli non richiesti per l'accesso, da indicarsi espressamente nel bando;

- c) valutazione fino al dodici per cento calcolata sul punteggio massimo attribuito alle prove:

- 1) frequenza di corsi di formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale cui sia seguita valutazione di profitto attraverso il superamento di esame finale o elaborazione di tesi conclusiva; abilitazione all'esercizio professionale purché attinente al posto messo a concorso; idoneità conseguite in concorsi precedenti di equivalente profilo professionale; pubblicazioni regolarmente registrate e attinenti al posto messo a concorso: non oltre il due per cento;
- 2) esperienza professionale nel settore o in settori affini: non oltre l'otto per cento;
- 3) valutazione della prova di accertamento della lingua: non oltre il due per cento».

⁽³⁹⁾ Vedasi nota 31.

Nota all'articolo 39:

⁽⁴⁰⁾ L'articolo 37 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 [come modificato dall'articolo 10 della legge regionale 27 maggio 1998, n. 45 - n.d.r.] prevede quanto segue:

«(Contratti collettivi)

1. La contrattazione collettiva per il personale facente capo agli enti di cui all'art. 1, comma 1, è articolata su due livel-

li, regionale e decentrata. Essa si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro, con esclusione di quelle riservate alla legge e agli atti normativi e amministrativi secondo il disposto dell'art. 3.

2. L'Amministrazione regionale e gli enti di cui all'art. 1, comma 1, costituiscono un unico comparto di contrattazione. Eventuali modificazioni del comparto unico possono essere apportate, sulla base di accordi stipulati tra l'Agenzia di cui all'art. 46, in rappresentanza della parte pubblica, e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e/o regionale, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa intesa con le amministrazioni e gli enti interessati.

3. Fino a quando non sia stata costituita l'Agenzia regionale per le relazioni sindacali, in rappresentanza della parte pubblica provvedono il Presidente della Giunta regionale, o il titolare del potere di rappresentanza delle singole amministrazioni o enti, che possono avvalersi dei competenti dirigenti.

4. La contrattazione collettiva decentrata ed integrativa è finalizzata al contemperamento tra le esigenze organizzative delle amministrazioni o enti, la tutela dei dipendenti e l'interesse degli utenti. Essa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi regionali.

5. I contratti collettivi regionali sono stipulati dall'Agenzia di cui all'art. 46 per la parte pubblica, e, per la parte sindacale, dai rappresentanti di ciascuna organizzazione maggiormente rappresentativa sul piano nazionale e/o regionale.

6. Le amministrazioni e gli enti osservano gli obblighi assunti con i contratti collettivi di cui al presente articolo. Essi vi adempiono nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.».

Nota all'articolo 40:

⁽⁴¹⁾ Il Titolo IV, Capo VII della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 concernente: «Norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione», è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 7 del 30 agosto 1956.

La legge regionale 10 novembre 1966, n. 13 è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 11 del 15 novembre 1966.

La legge regionale 30 aprile 1980, n. 18 è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 5 del 2 giugno 1980.

La legge regionale 12 maggio 1986, n. 23 è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 7 del 20 giugno 1986.

Nota all'articolo 45:

⁽⁴²⁾ Vedasi nota 43.

⁽⁴³⁾ L'articolo 28 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 prevede quanto segue:

«(Mobilità)

1. L'Amministrazione regionale utilizza la mobilità interna quale strumento:

- a) per la gestione dinamica degli organici regionali;
- b) per soddisfare i fabbisogni di personale che si determinano sulla base dell'evolversi delle esigenze di servizio;
- c) di accrescimento professionale del personale.

2. La mobilità si attua mediante:

- a) assegnazione;
- b) trasferimento.

3. Nell'ambito dell'organico di titolarità, della qualifica funzionale e del profilo professionale di appartenenza al personale è assegnato alle singole strutture in relazione al fabbisogno determinato sulla base dei criteri di cui all'art. 6.

4. Il personale può essere trasferito, nell'ambito della qualifica funzionale di appartenenza, a domanda o per esigenze organizzative dell'amministrazione:
 - a) da un organico all'altro;
 - b) da un profilo professionale ad un altro;
 - c) dall'Amministrazione regionale agli enti locali della regione Valle d'Aosta, a seguito dell'espletamento delle operazioni di cui all'art. 27.
5. Per esigenze organizzative temporanee, nel rispetto della qualifica funzionale di appartenenza, può essere disposta, per periodi di tempo predeterminati, l'utilizzazione di personale da un organico all'altro. Detto personale conserva l'assegnazione nel posto di provenienza e non può essere sostituito.
6. Il personale può transitare ad altro profilo professionale della stessa qualifica funzionale, purché sia in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al nuovo profilo.
7. Nei casi in cui il personale non sia in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al nuovo profilo, il trasferimento è subordinato al superamento di una prova di idoneità professionale, da svolgersi secondo le modalità previste per i concorsi e nei casi stabiliti dal regolamento di cui all'art. 31.
8. Nei casi di mobilità di cui al comma 2 al personale spetta il trattamento economico relativo al nuovo posto.
9. La mobilità in entrata e in uscita dall'organico delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione resta disciplinata dalle norme vigenti.
10. Non è ammessa la mobilità dagli altri organici a quello del Corpo forestale valdostano.»

- ⁽⁴⁴⁾ L'articolo 43, comma 1, lettere a) e c) del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 prevede quanto segue:
«[I posti disponibili sono coperti secondo l'ordine di priorità:... - n.d.r.]
a) mobilità per esigenze organizzative, ivi compresa quella per incompatibilità ambientale;
c) mobilità d'ufficio con le procedure di cui all'art. 50.»

L'articolo 44 del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 prevede quanto segue:

- «(Mobilità per esigenze organizzative)
1. La mobilità per esigenze organizzative dell'Amministrazione può essere disposta al di fuori dei tempi previsti dalle procedure di mobilità volontaria e d'ufficio.
2. L'utilizzazione di personale di cui all'art. 28, comma 5, della l.r. 45/1995 può essere disposta anche all'interno dello stesso organico.»

Nota all'articolo 47:

- ⁽⁴⁵⁾ Il comma 10 dell'articolo 28 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 prevedeva quanto segue:
«Non è ammessa la mobilità dagli altri organici a quello del Corpo forestale valdostano.»

Nota all'articolo 49:

- ⁽⁴⁶⁾ L'articolo 15, comma 2, della legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68 prevede quanto segue:
«In caso di passaggio alla amministrazione regionale, anche mediante concorso, dallo Stato o da altri enti e amministrazioni pubbliche, al dipendente viene riconosciuta la retribuzione individuale di anzianità conseguita nell'ente di provenienza e viene considerato, ai fini dell'attribuzione della successiva quota dal salario individuale di anzianità, il rateo in corso di maturazione nell'ente di provenienza.»

Nota all'articolo 50:

- ⁽⁴⁷⁾ L'articolo 48 della legge 16 maggio 1978, n. 196 prevede quanto segue:

«Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro e sentita la regione, viene determinato il contingente dei dipendenti statali, ivi compresi gli operai indispensabili per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate, ripartito per qualifica, da trasferire, con il loro consenso, alla regione Valle d'Aosta.

In corrispondenza al contingente di personale di ruolo determinato ai sensi del comma precedente, sono ridotti, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, i relativi ruoli organici di provenienza.

Il personale esuberante è collocato nei ruoli nazionali unici istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, numero 618.

Il personale trasferito è inquadrato con legge regionale e con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge nei ruoli regionali, garantendo in ogni caso la posizione giuridica ed economica acquisita da ciascun dipendente.»

Nota all'articolo 52:

- ⁽⁴⁸⁾ L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 prevede quanto segue:
«Procedure per il trasferimento di personale.
Per il trasferimento di personale degli enti di cui all'art. 81 del presente decreto si applicano le disposizioni contenute nel precedente art. 79, salvo il disposto dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979 di cui al citato art. 81, secondo comma.»

- ⁽⁴⁹⁾ Vedasi nota 47.

- ⁽⁵⁰⁾ L'articolo 29, comma 2, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45[come sostituito dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 maggio 1998, n. 45 - n.d.r.] prevede quanto segue:
«Il comando è disposto per tempo determinato e può essere rinnovato per esigenze di servizio dell'Amministrazione regionale.»

Nota all'articolo 53:

- ⁽⁵¹⁾ Vedasi nota 40.

Nota all'articolo 54:

- ⁽⁵²⁾ L'articolo 10 della legge regionale 19 agosto 1992, n. 42 prevede quanto segue:
«Indennità.
1. Gli importi in godimento per le indennità di trasferta, di casa e di reperibilità sono maggiorati del venti per cento.
2. Limitatamente al personale addetto alla conduzione di autoveicoli per il trasporto di persone le indennità di trasferta fissa restano stabilite negli importi previsti per la durata del contratto 1988/1990.
3. Al personale in servizio nelle sale operative del Servizio Elaborazione Dati della Presidenza della Giunta regionale è corrisposta l'indennità di centro meccanografico nella misura fissa di lire 90.000 lorde mensili; detta indennità è corrisposta in rapporto alla effettiva presenza in servizio.
4. Al personale addetto ai Servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della Casa da Gioco di Saint-Vincent, l'indennità di servizio è corrisposta nelle seguenti misure:
 - a) lire 360.000 lorde mensili per i controllori;
 - b) lire 400.000 lorde mensili per gli istruttori amministrativi;
 - c) lire 420.000 lorde mensili per il personale appartenente alle qualifiche della dirigenza regionale.
5. Al personale regionale che svolge il proprio lavoro in fasce orarie fuori dalla disciplina ordinaria (dalle ore 8 alle ore

18) è corrisposta una maggiorazione oraria. La maggiorazione è calcolata in misura percentuale prendendo a base l'importo del valore del lavoro straordinario feriale, avuto riguardo al livello di appartenenza, secondo i valori di seguito riportati:

dalle ore 6.00 alle ore 8.00 e dalle ore 18.00 alle ore 22.00 maggiorazione del 25 per cento;

dalle ore 22.00 alle ore 6.00 maggiorazione del 50 per cento.

La maggiorazione è ulteriormente incrementata del 10 per cento se il lavoro è svolto in giorno festivo, riconosciuto dalla legge, o in un giorno prefestivo, quando sia prestato dopo le ore 18.00. Per l'ordinario turno di lavoro svolto nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00 e le ore 18.00 di giornata riconosciuta festiva per legge è corrisposta una maggiorazione pari al 25 per cento.

6. L'attribuzione delle nuove indennità e l'aggiornamento di quelle già corrisposte decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge.».

Nota all'articolo 58:

⁽⁵³⁾ L'articolo 22 della legge 16 maggio 1978, n. 196 prevede quanto segue:

«Allorché sarà avvenuto il trasferimento delle funzioni amministrative in materia di servizi antincendi nei modi previsti

dall'articolo 19 della presente legge, il contributo di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 13 maggio 1961, n. 469, relativamente alle assicurazioni contro i danni per incendio concernenti i beni situati nella Valle d'Aosta, dovrà essere versato alla regione Valle d'Aosta o direttamente alla cassa antincendi che detta regione istituisce.».

Nota all'articolo 59:

⁽⁵⁴⁾ L'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 prevede quanto segue:

«(Leggi di spesa a carattere continuativo-ricorrente)

1. Le leggi che prevedono attività od interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa. In tali casi, la Regione dà corso alle procedure e agli adempimenti previsti dalle leggi medesime, con esclusione degli atti dai quali comunque sorga l'obbligo per la Regione di assumere impegni a norma dell'articolo 56.
2. La determinazione della spesa annuale può essere prevista nei casi in cui le leggi regionali disciplinino interventi o servizi per i quali la continuità o la regolarità delle erogazioni della spesa stessa nel tempo assume un interesse preminente. In tali casi la spesa deve essere determinata ai sensi di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 14.».